

ANTONELLA GHIGNOLI

Repromissionis pagina.
Pratiche di documentazione a Pisa nel secolo XI*

Anche nello studio della documentazione medievale il dato quantitativo ha in genere la sua importanza. Nella tradizione documentaria di Pisa,

* Sono affrontati e rivisitati in questo saggio temi, argomenti e conclusioni già presenti in alcuni capitoli di A. Ghignoli, *Documenti e proprietà altomedievali. Fondamenti e problemi dell'esegesi storica delle fonti documentarie nello specchio della tradizione delle carte pisane dei secoli VIII-XI* (tesi di Dottorato di Ricerca in Storia medievale, Università degli studi di Firenze, XII ciclo-1997). Sigle e abbreviazioni bibliografiche impiegate:

Carte AAP 1 = *Carte dell'Archivio arcivescovile di Pisa. Fondo Arcivescovile. I (720-1100)*, a cura di A. Ghignoli, Pisa 2006 (Biblioteca del «Bollettino storico pisano». Fonti, 12/1).

Carte AAP 2 = *Carte dell'Archivio arcivescovile di Pisa. Fondo Arcivescovile. II (1101-1150)*, a cura di S. P. P. Scalfati, Pisa 2006 (Biblioteca del «Bollettino storico pisano». Fonti, 12/2).

Carte AAP Luoghi vari = *Carte dell'Archivio Arcivescovile di Pisa. Fondo Luoghi Vari. I (954-1248)*, a cura di L. Carratori e G. Garzella, Pisa 1988 (Biblioteca del «Bollettino storico pisano». Fonti, 2).

Carte ACC 1, 2 = *Carte dell'Archivio della Certosa di Calci. I (999-1099), II (1100-1150)*, a cura di S. P. P. Scalfati, Roma 1977, 1971 (Thesaurus ecclesiarum Italiae, VII/17-18).

Carte ACP 1, 2 = *Carte dell'Archivio Capitolare di Pisa. I (930-1050), II (1051-1075)*, a cura di E. Falaschi, Roma 1971, 1973 (Thesaurus ecclesiarum Italiae, VII/1-2).

Carte ACP 3, 4 = *Carte dell'Archivio Capitolare di Pisa. III (1076-1100), IV (1101-1120)*, a cura di M. Tirelli Carli, Pisa 1977, 1969 (Thesaurus ecclesiarum Italiae, VII/3-4).

Carte ASP 1 = *Carte dell'Archivio di Stato di Pisa. I (780-1070)*, a cura di M. D'Alessandro Nannipieri, Roma 1971 (Thesaurus ecclesiarum Italiae, VII/9).

Carte ASP 2 = *Carte dell'Archivio di Stato di Pisa. II (1070-1100)*, a cura di M. L. Sirolla, Pisa 1990 (Biblioteca del «Bollettino storico pisano». Fonti, 1).

CDL = *Codice diplomatico longobardo, I-II*, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1929-1933 (Fonti per la storia d'Italia, 62-63).

ChLA2, LVIII = *Chartae Latinae Antiquiores, 2. Series, Part LVIII, Italy XXX (Pisa e Volterra)*, publ. by A. Mastruzzo, Dietikon-Zürich 2001.

per esempio, permette di ‘staccare’ in modo molto netto il secolo XI – secolo ad alta densità di documenti conservati – dai secoli precedenti di gran lunga più rarefatti e di dare il primato assoluto della numerosità alle carte di donazione e di vendita¹.

Eppure non sono queste due tipologie di *chartae* che connotano in maniera specifica la tradizione documentaria pisana per quel secolo: il secolo XI a Pisa è, piuttosto, il secolo delle ‘carte di promessa’. Lo studio che segue si propone di argomentare tale affermazione.

1. Il secolo X: il silenzio della tradizione

È necessario però fare un passo indietro e considerare la tradizione del secolo precedente. Prima che riemerge una carta di vendita trascorrono ben 219 anni dall’ultima conservata nel periodo longobardo² e 149 ne

¹ Cfr. *infra* Appendice.

² Che risale all’anno 730: *Carte AAP 1*, nr. 4. La carta di vendita originale dell’816 gennaio (*ibid.*, nr. 16) non è di notaio pisano e non concerne luoghi e persone del territorio: tutti i toponimi rintracciabili indicano il modenese. Il documento fu acquisito verosimilmente più tardi dall’archivio vescovile/arcivescovile in cui si trova tuttora e si trovava già sicuramente fra XI-XII secolo, quando fu oggetto, con gli altri conservati, di una ‘titolazione’ nell’ambito di un ordinamento archivistico. La vendita, invece, datata [930 circa] presentata come un’innocua copia autentica del 1361 nella sua edizione critica (*Carte ASP 1*, nr. 5, con la data [post 930]) è opera di notai falsari (e monaci consenzienti): v. S. P. P. SCALFATI, *Le notariat corse au moyen âge d’après les chartiers monastiques*, in ID., *Corsica monastica. Studi di storia e di diplomatica*, Pisa 1992, p. 249. La prima carta di vendita originale, dunque, che compare nella tradizione dopo il 730, è un documento databile al [949] ma per congettura. La sua edizione critica in *Carte ACP 1*, nr. 21, p. 67, l’assegna al secolo «X seconda metà». Ma le lacune non integrate nel testo edito che riguardano nome del sovrano, anno di regno e indizione, si possono ragionevolmente integrare nel modo seguente: [*Lottbe*]rius; [*nono dec*]imo; [*septi*]ma (l’ediz. dà [...]na, ma si tratta di *m*). Impossibile è, invece, determinare la data del giorno. L’autrice della vendita è difatti Ota del fu Ghisolfo, che – benché qui non si dica – è Ghisolfo *comes* di Pisa. L’integrazione è congruente con l’uso della datazione che si può per altro constatare negli altri due documenti sicuramente datati 949, conservati nell’Archivio arcivescovile di Pisa. Trovo concorde in questa congettura M. RONZANI, *Vescovi e città a Pisa nei secoli X e XI*, in *Vescovo e città nell’alto medioevo: quadri generali e realtà toscane. Atti del Convegno in-*

passano per una carta di donazione³. Che le vendite siano sottorappresentate nelle tradizioni archivistiche ecclesiastiche è, in fondo, normale. Sono eccezionali i casi di patrimoni ecclesiastici che si siano formati per acquisti e non per donazioni oppure che abbiano avuto la ventura d'incamerare patrimoni laici, di terre e di carte, consistenti⁴. Il caso pisano, tuttavia, va ben oltre la conferma di un dato strutturale, quand'anche lo si proietti sullo sfondo di una *chance* di conservazione documentaria particolarmente sfortunata⁵.

Il secolo IX deve aver assistito a una lenta ma inesorabile decadenza di quella chiesa d'*élites* dalla forte attrattiva patrimoniale che fu S. Pietro ai Sette Pini nel periodo longobardo: alla fine del secolo X è ormai un rudere di città, un *casalino* appena fuori le mura, nelle mani dell'episcopio che se ne sta liberando⁶. La chiesa vescovile, per parte sua, non sembra aver esercitato una particolare forza d'attrazione per le donazioni di patrimoni laici, come invece avveniva contemporaneamente a Lucca, dove le carte

ternazionale di studi: Pistoia, 16-17 maggio 1998, a cura di G. Francesconi, Pistoia 2001, p. 108, nota 41.

³ Anteriormente al 931 marzo 6 (*Carte ASP 1*, nr. 6), esistono soltanto 2 carte di offerta a ridosso della fine del regno longobardo, e ancora 'longobarde' per forma e per protagonisti: 780 aprile 30 (*Carte ASP 1*, nr. 1) e 783 luglio (*Carte AAP 1*, nr. 13).

⁴ L'unico grande ente che abbia incrementato il proprio patrimonio nella seconda metà del secolo IX «à coup d'achats massifs» è l'abbazia di Casauria: cfr. i dati delle tabelle e il commento in F. BOUGARD, *Actes privés et transferts patrimoniaux en Italie centro-septentrionale (VIIIe-Xe siècle)*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 111-2 (1999), p. 543.

⁵ Cfr. sul tema in generale A. ESCH, *Überlieferungs-Chance und Überlieferungszufall als methodisches Problem des Historikers*, in «Historische Zeitschrift», 240 (1985) pp. 529-570; ID., *Chance et hasard de transmission. Le problème de la représentativité et de la déformation de la transmission historique*, in *Les tendances actuelles de l'histoire de moyen âge en France et en Allemagne. Actes du colloque de Sèvres (1997) et Göttingen (1998)*, Paris 2002, pp. 15-29.

⁶ Siamo fra il 987 e il 1005: l'edizione del documento, trådito in copia del secolo XII, in R. VOLPINI, *Tre documenti sconosciuti dell'Archivio capitolare di Pisa: contributo all'edizione delle 'carte' pisane anteriori al 1200*, in «Bollettino storico pisano», 1978, p. 198 e segg.

di offerta a favore della chiesa episcopale registrano un picco proprio tra la fine del regno longobardo e i primi due decenni del secolo IX⁷.

Questo dato lucchese è stato interpretato come conseguenza della presenza di grandi personalità dell'aristocrazia longobarda locale ancora alla guida dell'episcopio che per questo, di fronte al cambiamento politico, avrebbe rappresentato un «refuge foncier et politique»⁸ per le famiglie longobarde importanti⁹. Gli indizî sono troppo rari per supporre per contro, a Pisa, un cambio al vertice della chiesa cittadina subitaneo all'insediarsi dei Franchi, anche congetturando per allora, forse con qualche fondamento, personalità di peso minore alla guida dell'episcopio e loro deboli legami con la società cittadina¹⁰.

Certo è che per nessuno dei beni dati a livello dai vescovi pisani durante il secolo IX risulta manifesto dal testo documentario che quel bene provenga all'episcopato per donazione: si tratta di beni che risultano già oggetto, in precedenza, di concessioni in beneficio o per i quali era già esistito in precedenza un *homo* che li aveva tenuti per conto del vescovo. La documentazione del secolo IX potrebbe perciò testimoniare di un periodo in cui l'episcopio avrebbe sostanzialmente gestito un patrimonio fondiario 'fermo' e costituito¹¹, magari anche grazie a quel che restava del patrimonio di chiese-monasteri una volta fiorenti e attraenti, come appunto era stato S. Pietro ai Sette Pini, e attestare l'assenza di altri enti ecclesiastici di significativa presa sul territorio e capaci d'attrarre beni e in-

⁷ Cfr. i dati delle tabelle in A. MAILLOUX, *Modalités de constitution du patrimoine épiscopal de Lucques, VIIIe-Xe siècle*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 111-2 (1999), p. 705.

⁸ *Ibid.*, p. 712.

⁹ Per i dati cfr. le tabelle delle donazioni e dei livelli in *ibid.*, p. 705 e 715.

¹⁰ Più tardi, a partire dall'828 fino al 902, sono diverse le fonti che esplicitamente presentano i vescovi di Pisa come stretti collaboratori dei Carolingi: in particolare, il vescovo Platone (865-876) era stato notaio e cappellano nell'858 di Ludovico II.

¹¹ Questa lettura può adattarsi anche al secolo X, quando ai livelli dati dal vescovo si affiancano anche sporadiche permutate. Delle 6 conservate, 3 vedono il vescovo parte in causa (*Carte AAP 1*, nrr. 34, 35, 63). Delle rimanenti, 2 sono permutate di beni dei canonici (*Carte ACP 1*, nrr. 9, 12), una riguarda il monastero di Monteverdi (*Carte AAP Luoghi vari*, nr. 1).

tercettare documentazione dei laici. Per i quali possiamo, invece, presupporre senza incertezze un'attività di emissione e di acquisizione di carte di vendita. Sono infatti tutte di laici le compravendite del secolo 'longobardo'¹², così come sono di laici le compravendite del secolo X.

Dopo aver riempito un poco con queste argomentazioni il vuoto degli anni 730-949, il problema che si prospetta ora è quello di valutare il piccolo 'pieno' di 19 carte di vendita ch'è in sostanza la novità da commentare per la tradizione documentaria pisana della seconda metà del X secolo¹³. Queste carte provengono in maggioranza dall'archivio del vescovo, ma nessuna di esse rappresenta il titolo di un acquisto, a quella data, da parte della chiesa cittadina o di qualche altro ente ecclesiastico. La loro tradizione è in larga parte in copia della fine del secolo XI o degli inizi del XII, affidata ai notai *apostolice sedis* o *sacri Lateranensis palatii*¹⁴.

¹² Anche se sono pochissime quelle conservate: *Carte AAP 1*, nrr. 1-4. Mentre, ricordiamo, ben 30 erano le *cartole* di vendita che come acquirente conservava Alahis, insieme a 3 *cartole* che documentavano il suo esborso per aver comprato il *mundio* su certe persone: A. GHIGNOLI, *Su due famosi documenti pisani dell'VIII secolo. II. Il breve de moniminas per Ghittia*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 106/2 (2004), p. 54 (= *Carte AAP 1*, nr. 10).

¹³ Non si conta la vendita datata [930 circa], di cui *supra* alla nota 2. Eccone l'elenco (anni 949-999), nel quale si noterà che ben 12 carte si concentrano nell'ultimo decennio del secolo: *Carte ACP 1*, nrr. 21 (con dataz. 'sec. X seconda metà, congetturabile al 949), 6, 10, 17, 18, 20; *Carte AAP 1*, nrr. 55, 57, 59, 66-68, 70, 71, 73; *Carte ASP 1*, nrr. 10-12; *Carte ACC 1*, nr. 1.

¹⁴ Si tratta della intitolazione tipica dei notai cittadini di quel periodo – almeno dei più importanti. Per l'origine (risalente verosimilmente al periodo della minorità di Enrico IV e della reggenza in Italia di Vittore II, che appunto in qualità di reggente al suo passaggio in Tuscia potrebbe aver concesso al vescovo di Pisa il privilegio di creare notai e giudici pubblici) e la denominazione (che vuol ricordare soltanto della funzione pubblica di un papa reggente) v. R. HIESTAND, *Notarius sedis apostolicae. Ein Beitrag zum Verhältnis von Notariat und Politik*, in «Badische Heimat», 61 (1981), pp. 356-376 (= *Tradition und Gegenwart. Festschrift zum 175jährigen Bestehen eines badischen Notarsstandes*, hrsg. von P.-J. Schuler, Karlsruhe 1981, pp. 36-56); ID., *Index sacri Lateranensis palatii*, in «Deutsches Archiv», 43 (1987), pp. 62-80; aggiunge osservazioni, in merito al rifiorire di queste cariche sotto il vescovo, poi arcivescovo, Daiberto, M. MATZKE, *Daibert von Pisa. Zwischen Pisa, Papst und erstem Kreuzzug*, Sigmaringen 1998 (Vorträge und Forschungen, 44), pp. 73-74.

L'età di queste copie autentiche coincide con un periodo in cui l'archivio vescovile/arcivescovile conobbe un lavoro – il primo attestato direttamente – di riordino o comunque di censimento del posseduto, in occasione del quale sul verso delle pergamene venne rinnovato, o spesso apposto per la prima volta, il *titulus* del documento. Le copie autentiche potrebbero essersi dunque realizzate in questo contesto di lavoro, e le si potrebbero supporre commissionate dal detentore dell'archivio che fino a noi le ha custodite: il vescovo/arcivescovo. Sarebbe del resto normale che copie autentiche venissero fatte redigere in occasione della preparazione di dossier documentari da presentare nelle contese giudiziarie o, più semplicemente, per assicurare la conservazione di carte 'antichissime' del proprio tesoro-archivio, una volta che fossero state sistematicamente conosciute, e riconosciute di proprio interesse¹⁵. Ma per spiegare la pre-

¹⁵ Una ricerca raramente intrapresa, eppure preziosa, è quella che tenti di capire, di fronte a una certa tradizione documentaria, l'atteggiamento del principale ente ecclesiastico conservatore, sempre nel periodo medievale, nei confronti della propria documentazione più antica. È una ricerca che si dovrebbe condurre attraverso la critica delle annotazioni antiche sul verso delle pergamene. Si tende difatti a pensare gli enti ecclesiastici come tramiti, se non scrupolosi, almeno neutri, della propria documentazione; e si tende a pensare la tradizione all'interno dei loro archivi, se non disturbata da rotture della loro integrità dall'esterno, almeno inerziale. Meno di frequente gli enti ecclesiastici vengono pensati come elaboratori, preparatori, sistematori della documentazione che hanno ricevuto, se non in epoche molto tarde, fra Sei e Ottocento. Invece quella loro azione anche in antico deve essere stata determinante: i segni ancora percepibili sono le campagne di copiatura dei documenti più antichi (specie i longobardi, basta scorrere il *CDL* per averne qualche saggio) e la segnatura delle pergamene precedenti con *tituli* sul tergo. A prescindere dalle segnature settecentesche riportabili a un certo lavoro di copia del diplomatico, per quanto risulta dalla ricerca che abbiamo condotta sul verso delle pergamene conservate nell'archivio del vescovo/arcivescovo di Pisa, la prima vera e propria campagna di regestazione delle carte antiche, incluse le longobarde, si è verificata fra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo: più esattamente non possono difatti essere datati i *tituli* del tergo che presentano una stessa struttura e una particolare osservanza del condizionamento antico dei pezzi (tenuti arrotolati grazie a una correggia di stoffa o di pelle che determinava un 'salto' nella scrittura del *titulus*). Due operatori almeno si sono avvicendati, considerando un uso terminologico differente nella definizione dei *livelli* (una delle due mani, la più antica, impiega *libellus*, mentre l'altra *apparo*). Come la copia autentica determina nella maggioranza dei casi la perdita dell'originale, così

senza di documenti di vendita in copia dei secoli XI-XII, a queste ipotesi – che sono assolute e di generale buon senso – se ne deve affiancare un'altra, alla quale spetta la preferenza come spiegazione storica: la si vedrà nel paragrafo 3.

Comunque sia avvenuto, è chiaro che le compravendite di certe proprietà fra laici della seconda metà del secolo X documentano indirettamente acquisizioni – presumibilmente di proprietà diverse, da quelle documentate – avvenute successivamente da parte della chiesa vescovile¹⁶.

L'ordinamento sistematico, la presa di contatto con scopi precisi del proprio antico tabulario da parte degli enti altomedievali, il riconoscimento di una preziosità vera o presunta di certi documenti mediante l'apposizione dei *tituli*, determinano indirettamente la distruzione prima o poi di ciò che non si ricomprende nell'utile e non si è 'titolato'. Il criterio determinante, a Pisa come altrove, è quello topografico: non fa specie dunque notare che tra i pochi documenti superstiti longobardi vi siano carte che, anche se non vedono il vescovo coinvolto, guarda caso concernono – o sembrarono all'ordinatore concernere – zone come Cascina, Bientina, Colline, Arena, che dal IX secolo in poi sono in modo e in tempi diversi terreno di sviluppo degli interessi del vescovo/arcivescovo di Pisa. Prendiamo, per esempio, il livello per *Sundiperto homo lucense* dell'827 (*Carte AAP 1*, nr. 18), in cui il *titulus* dell'ordinamento del sec. XI-XII avverte: «Libellus de loco Casale et Lapide et Fluriano in finibus Colline». Ma Floriano è in realtà *finibus Lucense*, come dice lo stesso documento, e le identificazioni dei toponimi portano noi lettori critici altrove e lontano dalla zona a sud di Pisa delle importanti, per i vescovi, colline livornesi dove l'ordinatore è invece convinto di dover portare i luoghi di quella carta antica. Altro esempio: nella carta di vendita dell'816 (citata *supra*, nota 2) il nostro ordinatore della fine del secolo XI – che difficilmente poteva sapere che si trattava di luoghi e persone modenesi (v. *Carte AAP 1*, nr. 16, p. 42) – di fronte all'*actum*, che dà «Curtol[e]», legge *Casale*: errore di lettura, certo, di cui però si deve cogliere l'intenzione-guida che lo strappa alla banalità. Casale è sede di castello in una zona calda per il vescovato pisano, fra il versante orientale delle colline livornesi e la Val di Tora. L'ordinatore fece il registino, «Cartula venditionis in loco qui dicitur Casale» e la carta – sarà un caso – ci è pervenuta.

¹⁶ Potrebbe essere recuperata così alla tradizione pisana la carta modenese del 816 (cfr. *supra*, nota 15), anche se non siamo ovviamente in grado di indicarne i percorsi esatti, che saranno stati però, quasi sicuramente, quelli dei grandi patrimoni o delle loro quote: come per esempio quello costituito dalla terza parte del patrimonio di Ranieri del fu Teudigrimo (parliamo di nipoti di conti) che constava di beni *tam infra finibus Tuscie et Romania qua infra rengnum italico*, venduto a una Berta nel 990 novembre 4 (*Carte ASP 1*, nr. 11).

Una considerazione analoga può esser fatta per le 6 carte di vendita tramandate anche dall'archivio dei canonici della cattedrale¹⁷: nessuna di esse documenta, a quelle date, un acquisto con danaro da parte della canonica, che invece acquisisce patrimonio per donazioni, almeno dal terzo decennio del secolo X¹⁸.

Sono tutti di laici, dunque, i documenti e le proprietà documentate direttamente nei trasferimenti patrimoniali con passaggio di denaro¹⁹. Il patrimonio fondiario laico esiste e si è formato prima della metà del secolo IX, come d'altra parte attestano tanto le donazioni in favore della canonica dai primi decenni del X quanto le stesse vendite della seconda metà del secolo di beni soltanto più tardi acquisiti dagli ecclesiastici. Si potrebbe concludere, perciò, che è sui documenti e sulle proprietà laiche che si abbatte, propriamente, il silenzio della tradizione per più di due secoli²⁰.

2. Il secolo X: un 'nuovo' documento

Le *chartae venditionis* che riaffiorano nel secolo X sono scritte in modo assolutamente nuovo rispetto alle precedenti del periodo longobardo. Eccone, estratti, struttura e formulario, quest'ultimo normalizzato – com'è ovvio – graficamente.

1. [Signum notarile. Invocazione verbale. Data di tempo]
2. *Manifestus sum ego* [nome del venditore] *quia* [evt. riferimento al consenso del marito, se donna] *per hanc cartula vindo et trado tibi* [nome dell'acquirente] *idest* [identificazione del bene: localizzazione, confinazioni, evt. misurazioni, evt. provenienza della sua proprietà]

¹⁷ V. *supra*, nota 13, i documenti editi in *Carte ACP 1*.

¹⁸ Due sole sono le permutate, e alla fine del secolo: v. *supra*, nota 11.

¹⁹ Una sola carta redatta per vendere un bene 'mobile' è conservata dall'archivio dei canonici ed ha per oggetto una serva, venduta da un laico a un prete: è probabile – anche se non è sicuro che il prete facesse parte della canonica – che questo, di una serva, sia stato un originario acquisto della canonica.

²⁰ Stimolanti riflessioni in tema sono in M. LENZI, *Tradizione documentaria dei chierici, silenzio dei laici e certezza della storia. Il caso delle tipologie contrattuali nei documenti privati altomedievali rogati nel territorio romano*, in «Storiografia», 2 (1998), pp. 193-208.

3. *Et ideo / de suprascripta res / predicta tam de casis domnicatis quam et massari-
ciis / cum omnibus ...* [ovvero formule di pertinenza; eventuale indica-
zione della quota che compete e che si vende] *tibi eas vindo et trado*
4. *Et pro suprascripta* [ripresa del bene] *recepi ad te pretium argentum solidos*
[ammontare della somma] *in prefinito.*
5. *Unde promitto ego que supra* [nome del venditore] *una cum meis eredibus tibi*
[nome dell'acquirente] *vel ad tuis eredibus et eidem omni cui vos suprascripta*
[ripresa del bene] *dederitis vel abere decreveritis, ut [1] si nos vobis eas aliquan-
do tempore in aliquo exinde intentionaverimus aut retolli vel suptragi quesierimus
nos vel ille omo cui nos eas dedissemus aut dederimus per colibet ingenio, [2] et si
nos exinde autores dare volueritis et eas vobis ab omnis omnes defendere non po-
tuerimus, spondimus nos vobis componere suprascripta* [ripresa del bene] *duplas
melioratas sub estimatione quale tunc fuerit. [3] Si tamen si nos exinde autores nec
defensores querere nec dare volueritis, licentiam abeatís absque nostra persona si ve-
stra fuerit voluntas exinde causa agendi, responsum reddendi, finem ponendi, modis
omnibus eas defensandi cum cartula ista vel qualiter iuxta legem melius potueritis.*
6. *Et pro confirmationem* [nome del notaio rogatario] *notarius domni imperato-
ris scribere rogavi.*
7. *Actum* [data topica]
8. [Sottoscrizioni autografe, o per *signum manus* tracciato dal notaio,
dell'autore e dei testimoni]
9. [*Signum notarile*] *Ego* [nome del notaio] *post traditam complevi et dedi.*

Questa è dunque la *charta* delle vendite a Pisa nel secolo X²¹. Questa sarà la *charta* altomedievale di Pisa da allora per due secoli interi. È difatti con questa struttura, con questo vocabolario delle singole parti che, fino all'inoltrato secolo XII, si documentano tutti i negozi documentabili *per chartam*, fatte salve variazioni necessarie di verbi dispositivi, scontate assenze (del prezzo per le donazioni) e presenze (di rare arenghe o di sanzioni spirituali, sempre per le donazioni). L'intero blocco di testo costi-

²¹ In questa forma, sostanzialmente, è già osservabile nei primi decenni del secolo IX nella tradizione documentaria di Lucca, più precoce e più fitta come si sa: anche qui, però, la parte [3] della promessa di *defensio* (momento 5) si presenta stabile solo più tardi.

tuito dal momento 5 compare, invece, da allora sempre inserito, tale e quale, anche nelle carte di permuta e in quelle di donazione²².

Dalla tradizione precedente provengono, di questa *charta*, la ‘cornice’ – che inquadra il documento nel tempo e nello spazio (datazione e *actum*: momenti 1, 7) e che chiama in causa validamente le persone (autore, testimoni, notaio: momenti 6, 8, 9) – e l’inizio del dispositivo con la professione di volontà *Manifestus sum quia* (momento 2), che soltanto adesso soppianta definitivamente il *Constat me vendidisse*²³. Ma non sono da poco le novità portate anche all’interno di queste strutture tradizionali: presenza di un *signum* del notaio in apertura e chiusura (momenti 1, 9) – ormai

²² Che non siano destinate ai canonici e quindi redatte secondo una struttura caratteristica legata alla presenza dell’arenga «Divine gratie munere et superne virtutis auxilio»; così è infatti per le 9 carte di donazione del secolo X tutte destinate alla canonica della chiesa vescovile: *Carte ASP 1*, nr. 1; *Carte ACP 1*, nrr. 2, 3, 11, 13-16, 19 (la datazione del nr. 15 agli anni 989-990, va forse riportata ad anni anteriori, probabilmente al 975 o anche prima). L’arenga è fra le più elaborate circolanti in Tuscia in questo periodo e assai nota dopo lo studio che le fu dedicato nel 1929 in A. FALCE, *Una formula caratteristica*, in «Rivista storica degli archivi toscani», I (1929), fasc. II, pp. 91-114, che mette a disposizione un censimento di 46 documenti rintracciati in Toscana dal 914/15 al 1046, suscettibile sicuramente d’essere aggiornato: per la sua diffusione in un determinato arco di tempo e in un determinato territorio, per la sua comparsa in determinati contesti documentari e il suo impiego in documenti di cui in molti casi gli autori detengono cariche d’ufficio pubblico, varrebbe la pena di condurre uno studio comparativo.

²³ La cornice com’è noto proviene – attraverso la mediazione della *cartola* longobarda – dal mondo tardoromano: cfr. i corrispondenti *Momente* nei formulari estratti in J. O. TJÄDER, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, voll. I-III, Lund-Stockholm 1955-1982, specialmente vol. II, p. 7 e segg. Per il *Manifestus sum quia* si tratta invece, con ogni probabilità, del frutto di un’elaborazione propria e tutta interna alla prassi documentaria longobarda: insieme all’analoga espressione variante *Manifestus est eo quod*, era servita ad aprire anche ampie parentesi narrative all’interno dei testi strutturati secondo il tradizionale *Constat me vendidisse* (si veda per esempio *CDL*, nr. 49). Non ci sono precedenti, almeno nei papiri di Ravenna; essa ricorda però tante *praefationes* di Novelle. Un impiego frequente si osserva bene nelle carte di Lucca. Per chiudere quelle narrazioni di antefatti introdotte dal *manifestum est* nel contesto dei documenti longobardi, spesso ricorreva un elemento formulare, *sicut et factum est*, che, invece, è attestato con analoga funzione nelle *Leges*: per esempio nel prologo del XIII anno di Liutprando.

anche a Pisa tracciato nella tipica forma-base detta ‘ad *b*’²⁴ – e formula stabilizzata di *completio* (momento 9)²⁵. Appare inoltre ormai definita, quanto a tenore e posizione, anche la formula di pertinenza (nel momento 3) che nella tradizione pisana aveva trovato un impiego massiccio a partire dal secolo IX²⁶. Mentre importante e assolutamente nuova per la pratica pisana è la formula di promessa della *defensio* e della dazione della pena (momento 5), tratto fisso e comune, come abbiamo già detto, della struttura per tutti i tipi negoziali.

Il silenzio calato sulla tradizione fra la fine del secolo VIII e l’inizio del X amplifica il rumore di questa novità della formula di promessa. Di

²⁴ Oppure ‘a *Z*’ o ‘a *L*’ come qualcuno preferisce dire in apparente alternativa equivalente, ma annullandone di fatto il richiamo implicito alla sua origine: *b* è la forma della nota tachigrafica per *-ta-*, figura-base di un monogramma in note *no-ta-ri-us* secondo l’ipotesi di G. COSTAMAGNA, *Influenze tachigrafiche sulla formazione del segno di tabellionato nell’Italia settentrionale*, in ID., *Studi di paleografia e diplomatica*, Roma 1972, pp. 7-45. La prima volta che nella tradizione documentaria conservata a Pisa compare un *signum* di forma definibile ‘ad *b*’ è nel livello dell’877 maggio 18, prima della *invocatio* ma non davanti alla sottoscrizione notarile (facsimile in *CbLA2*, LVIII, nr. 10 = *Carte AAP 1*, nr. 27): si tratta comunque di un prodotto non pisano, del notaio lucchese Roffridi. Nell’883 il notaio Ildipaldo, che roga nella *curtis* vescovile di San Casciano (*Carte AAP 1*, nr. 28), fa mostra di un proprio *signum* ma non può dirsi ‘ad *b*’, così come quelli degli importanti notai e scabini Gregorio e Rosselmo, attivi nella seconda metà del secolo IX, e di Rosselmo II, attivo nei primi anni del X, che hanno la croce come forma-base, benché possano ormai definirsi veri e propri *signa* personali. Il segno riportabile alla tipologia della forma ‘ad *b*’ compare a Pisa soltanto nei primi decenni del secolo X.

²⁵ Sulla stabilizzazione della formula di *completio* nel tenore *post traditam complevi et dedi* – salvo rare eccezioni – v. da ultimo le osservazioni di G. NICOLAJ, *Il documento privato italiano nell’alto medioevo*, in *Libri e documenti d’Italia: dai longobardi alla rinascita delle città. Atti del Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Cividale, 5-7 ottobre 1994*, Udine 1996, p. 170 e segg. Notevole era stata, a Pisa, la varietà del tenore della *completio* nei documenti del secolo VIII (anche in quelli di uno stesso notaio, per esempio Ansof: *CDL*, nrr. 23, 45, 46 = *Carte AAP 1*, nrr. 1, 2, 3).

²⁶ Se ne farà cenno in un lavoro in corso di pubblicazione: *Libellario nomine: rileggendo i documenti pisani*. Nell’identificazione del bene non si notano variazioni di rilievo: essa resta strutturata, in sostanza, sulle confinazioni; il ricorso alle indicazioni di misure del terreno, quando il bene consiste in appezzamenti di terre, resta minoritario un po’ in tutti i periodi.

fronte al giudizio critico si para così uno schermo oscuro che impedisce di vedere alcunché – se si tratta di novità ‘vera’ o di sviluppo o di importazione –, e non tanto un ‘vetro deformante’ che permetterebbe comunque di fare storia e, della nostra fonte, di fare se non altro un’«analisi della distorsione specifica»²⁷.

Ci si limita pertanto a osservare quel che ora appare e persiste significativamente per molto: le varie parti testuali della *charta* sono formate e perfette, chiare e polite. E lo è in maniera particolare la formulazione del momento 5, luogo che appare eletto e valido per l’esposizione sicura e inequivocabile di tutto ciò che si può prevedere come mossa fuori e dentro il giudizio, della difesa o dell’attacco: si promette una pena del doppio ‘migliorato’ del valore del bene se: [1] il venditore o i suoi eredi o un terzo che riterrà d’averne titolo (avendo comprato da questi o avuto per lascito) azzarderanno a togliere quanto venduto all’acquirente o ai suoi eredi o a un terzo che riterrà d’averne titolo (avendo comprato successivamente dall’attuale acquirente o avendo avuto il bene da lui per lascito); [2] il venditore non si presenterà come *auctor* in giudizio, pur chiamato dall’acquirente, a difendere la sua proprietà attaccata da terzi; ma se l’acquirente non vorrà avvalersi del venditore come *auctor*, egli è libero e ha facoltà di difendersi in tutti i modi *iuxta legem* con la sola *charta* [3]. In altre parole, l’autore dichiara che la *charta* è pienamente capace di sostituirlo²⁸.

²⁷ C. GINZBURG, *Rapporti di forza. Storia, retorica, prova*, Milano 2000, p. 49.

²⁸ Lo sviluppo della promessa di *defensio* con la parte [3] è l’evento che ci assicura avvenuto un primo distacco rispetto al processo ‘longobardo’ di rivendica immobiliare. È forse utile rammentare che il processo longobardo è impostato sulla dimostrazione del torto del convenuto, cui spetta anche l’onere della prova del suo buon diritto. In pratica, attaccare la proprietà di un altro significa dichiarare che l’altro ‘possiede’ *malo ordine* e implicitamente dichiararsi proprietario aspettando che l’altro dimostri il contrario. Se l’altro è l’acquirente e destinatario di una delle nostre carte di vendita, egli si ritrova a vestire momentaneamente, proprio per l’attacco, i panni di un semplice possessore, che come convenuto non può dimostrare un bel nulla se non presenta il proprio *autore* (colui che gli ha passato la proprietà) risalendo fin dove arriva. Nel processo a schema romanistico, invece, l’attacco alla proprietà di un altro si intraprende con l’affermazione da parte di chi promuove l’azione del proprio diritto, con l’obbligo di provarlo, mentre

D'altra parte, il mondo dei negozi giuridici finisce col riannodarsi o col gravitare in qualche modo intorno al 'placito': perché il 'giudizio' e il suo sistema ha funzioni molteplici nell'altomedioevo, soltanto per difetto esprimibili nel significato che ha il termine attuale 'giudiziario', e perché i redattori delle *chartae* sono professionisti della scrittura giuridico-pratica che nel *Regnum* costruito dai Carolingi vengono ad assumere – con un processo lento ma a impulsi continui dal potere regio – una posizione visibile e una funzione precisa in quegli ingranaggi del sistema che si muovevano grazie anche alla scrittura, nel placito e fuori. In *indicio* la *charta* è protagonista anche quando per essa si lancia l'accusa di falso che fa scattare, senza possibilità d'altra uscita, o i giuramenti o il duello, come vogliono i capitolari di Guido e di Ottone I²⁹.

il convenuto (l'attaccato) gode del *commodum possessionis*. La prima rottura della concezione longobarda dell'azione a tutela della proprietà proviene proprio dall'affermarsi della possibilità per il convenuto di difendersi da solo: così, nelle *chartae*, il presentarsi come *auctor* del venditore diviene una mera possibilità non già un obbligo, che scatta solo su richiesta dall'acquirente che può anche difendersi da solo. Una sintesi, ancora efficace, di tutto ciò in P. S. LEICHT, *Il diritto privato preirneriano*, Bologna 1933, cap. *Diritto reali*, § 5. Se si confrontano le formule di *promissio* in carte del primo secolo IX – per esempio in quelle del territorio lucchese che non portano la parte [3] – e se si osserva bene la struttura della medesima, appare evidente come l'aggiornamento sia avvenuto per congrua aggiunta di un periodo che sviluppa e non contraddice la parte precedente già stabilizzata. Per avere un'idea della *defensio* nelle riflessioni dei sapienti di Palazzo, si confronti il *Cartularium*, nrr. 2 e 3 (*Cartularium*, ed. A. Boretius, in MGH, *Leges*, IV, p. 595). Il *Cartularium*, com'è noto e accettato da tutti, non è un formulario ma è un elaborato scolastico della scuola di giudici e notai di Palazzo, che si fonda nondimeno sulla pratica esistente o esistita. Ciò che non è condiviso da tutti gli storici è invece la sua datazione: dopo una stagione densa di discussioni, il testo oggi viene attribuito da alcuni studiosi alla seconda metà del secolo XI (così da Padoa Schioppa, seguito da ultimo da F. BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle*, Rome 1995, p. 308), da altri all'età ottoniana (G. NICOLAJ, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del regnum Italiae*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 1997, pp. 368-369): è questa seconda, l'ipotesi assunta qui a fondamento dell'impiego del *Cartularium* come fonte.

²⁹ Che sono sembrati tutt'ad un tratto annullare – soprattutto con il duello – e quasi inspiegabilmente – se non come avanzamento di prove 'irrazionali' tipiche del germanesimo giuridico – il ruolo che la scrittura era andata faticosamente guadagnandosi

La pratica documentaria del secolo IX inoltrato si è attestata su una stabile ‘povertà’ tipologica di documenti (livelli, carte di vendita, carte di permuta, carte di donazione) e di negozi³⁰, in confronto al periodo longobardo dove aveva conosciuto, e necessariamente, una maggiore varietà³¹. I testi delle formule non sono stati soltanto oggetto di ripulitura linguistica: sono divenuti ampî e soprattutto stabili in ogni tipo di documento. Si delinea quel quadro di scritture documentarie che dà ordinariamente agli storici che le leggono l’impressione di una «esasperante monotonia»³².

Una monotonia, però, che a saperla leggere può raccontare più di quel che dice. La *charta* (*venditionis*, *donationis*, *permutationis*, *livelli*) si appresta da questo momento a divenire strumento flessibile, non certo per la capacità di accogliere contenuto vario, ch  la sua struttura e il suo formulario sono fissati e, come attestano le carte di Pisa, in modo razionale; bens  in quanto modulo intero, perfetto e compiuto, inserito in una pratica integrata di tipi negoziali.

Lo studio dei var  percorsi che collegano il *iudicium* e il negoziale, realizzati dalla crescente professionalit  dei giudici e notai che partecipano di entrambi gli ambiti, ha mostrato che il pi  importante sapere pratico che costoro possano trasmettere con la loro esperienza all’ambito negoziale, sta nell’escogitare integrazioni efficaci e valide di quelle monadi

nell’ambito delle prove in giudizio: v. NICOLAJ, *Il documento privato italiano* cit., pp. 180-181, nonch  EAD., *Formulari e nuovo formalismo* cit., p. 356. Il giuramento e, soprattutto, il duello sono comunque da leggersi come lo strumento di diritto tecnicamente adatto alla risoluzione di quei particolari problemi di fronte ai quali si trovarono i giudici in placito proprio verso la met  del secolo X, secondo le considerazioni fondate sull’analisi d’un largo spettro di fonti (testi di leggi, placiti e diplomi) fatte di recente da F. BOUGARD, *La justice en l’an mil*, in *Actes du colloque de Paris, 15 mai 2000*, Paris 2003 (Coll. Histoire de la justice, 15), pp. 93-122, riprese e ampliate in ID., *Razionalit  e irrazionalit  delle procedure intorno all’anno Mille: il duello giudiziario in Italia*, in M. ASCHERI, *Lezioni di storia del diritto nel Medioevo*, Torino 2007, pp. 39-81.

³⁰ Cfr. NICOLAJ, *Formulari e nuovo formalismo* cit., p. 355, nota 24.

³¹ Cfr. A. GHIGNOLI, *Istituzioni ecclesiastiche e documentazione nei secoli VIII-XI. Appunti per una prospettiva*, in «Archivio storico italiano», CLXII (2004), nr. 602-disp. IV, p. 628 s.

³² P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, p. 65.

perfette e ‘monotone’ che sono le *chartae*, delle quali essi sanno cogliere la potenziale funzionalità – ed efficacia, pensando a ogni possibile fronte di rischio giudiziario – nella documentazione di situazioni economiche complesse che, più sono distinte in singole tappe validamente concluse da carte, più sono inattaccabili e difendibili nel loro complesso³³.

Riflessi di una pratica integrata è possibile leggere anche nella tradizione documentaria di una città che sarà straordinariamente vivace nel secolo XI: Pisa. Vediamo quali.

3. La ‘porzione con la copia’: pratiche di scrittura all’alba del Mille

Delle 19 vendite, emesse e destinate, come abbiamo visto, in prima battuta fra laici³⁴, ben 13 servirono per vendere e acquistare *portiones*: per *chartam* si diveniva proprietari non di pezzi interi di terra o di interi patrimoni, bensì di *portiones* spettanti, anche di 2 o 3 pezzi di terra non *amembrata*³⁵. Quando è una donna a mettere in vendita la propria *portio* d’un bene corrispondente alla quarta si tratta, sicuramente, della quarta del *morgengabe*, e quasi sicuramente si tratta, per la sua, di una vendita – per così dire – secondaria, che discende da una principale, quella che fa davvero testo: la vendita dell’intero bene da parte del marito³⁶. Ma nel resto dei casi, la situazione che già il secolo X attesta è quella di una piccola folla di proprietari di *portiones* destinata a divenire più grande nelle carte più numerose del secolo XI³⁷. Accanto a *portiones* di patrimoni consistenti messe in movimento per mezzo di carte di vendita, e all’interno della

³³ Esempi ne dà F. BOUGARD, *Falsum falsorum iudicum consilium: l’écrit et la justice en Italie centro-septentrionale au XI siècle*, in «Bibliothèque de l’École des chartes», 155/1 (1997) (= *Pratiques de l’écrit documentaire au XI^e siècle. Études réunies par Olivier Guyotjeannin, Laurent Morelle et Michel Parisse*); cfr. anche ID., *La justice dans le royaume d’Italie* cit., pp. 159-161.

³⁴ Cfr. *supra*, nota 13.

³⁵ Eccone l’elenco: *Carte ACP 1*, nrr. 17, 18, 20, 21, *Carte AAP 1*, nrr. 57, 59, 66, 67, 68, 70, 71, 73; *Carte ASP 1*, nr. 11.

³⁶ *Carte ACP 1*, nr. 21, *Carte AAP 1*, nr. 59.

³⁷ Periodo in cui sono altrettanto frequenti le attestazioni di livellari di *portiones*.

stessa ampia famiglia³⁸, esistono in buon numero quote proprietarie di pezzi interi più modesti nelle mani di proprietari diversi, non necessariamente detenute in quanto *portiones* di beni familiari: esse vengono in ogni caso alienate a nuovi proprietari, che non sempre sono parenti³⁹.

Nella struttura del ‘nuovo’ documento, che abbiamo visto nel paragrafo precedente, la ‘novità’ – per Pisa – della *portio* viene accolta come una sorta di precisazione dell’intero. *Portio* non è *pars*, ovvero non indica una parte fisicamente determinata di un bene fondiario ma il ‘rapporto’, la ‘ragione’, la ‘proporzione’ proprietaria all’interno di una comproprietà di quel bene fondiario: insomma, una quota di ‘partecipazione’ alla proprietà. Nella ‘casella vuota’ della struttura della carta destinata a contenere l’indicazione del bene (momento 2), quello che viene descritto nei suoi confini sembra continuare ad essere, in effetti, il bene ‘intero’ ovvero l’oggetto della ‘intera’ proprietà⁴⁰. Che descrizione e confinazione del bene siano tali sarebbe del resto logico, così come il fatto che il *consors*, soggetto del testo e autore del documento, esprima con *meo*, *que habeo* e simili in riferimento al bene oggetto ‘intero’ della proprietà la percezione di un nesso globale d’appartenenza, benché quel bene descritto e confinato sia

³⁸ *Carte ASP 1*, nr. 11.

³⁹ Non sempre sono dunque *consortes*: non nel significato che sottolinea un «uso cooperativo della proprietà» indipendentemente dalla parentela (e che è più vicino all’originario), ma in quello che implica in qualche modo la parentela e che inizia ad essere attestato, più in generale, nei documenti del secolo X e XI, nelle «estensioni più o meno artificiali del gruppo familiare, modificazioni più o meno artificiali della sua estensione»; nel secolo XI pieno, poi, i gruppi familiari aristocratici escogitarono al loro interno relazioni contrattuali per salvaguardare nuclei di potere territoriale e forme in qualche modo di attività economica collettiva: C. J. WICKHAM, *L’Italia nel primo Medioevo. Potere centrale e società locale (400-1000)*, 2. ed., Milano 1997, p. 158 e segg.

⁴⁰ Ciò è particolarmente evidente quando ad essere venduta è una partecipazione alla proprietà di un complesso formato da singoli fondi, come in *Carte AAP 1*, nr. 68 in cui gli appezzamenti fondiari sono tre: «... vendo et trado tibi ... id est meam portionem ex integram de tre petiis de terris illis quam habeo in loco ... Qui una ex ipse petia (*confinazioni*) ... Et illae [*sic*] alia petia de terra (*confinazioni*) ... Et illae tertia petia de terra (*confinazioni*) ... De as suprascriptis petiis de terris ... cum fundamento etc. (*formula di pertinenza*) competit exinde mihi quartam portionem. Ipsa vero meam portionem (*ripetizione della formula di pertinenza*) ... tibi eas vindo et trado».

‘suo’ in ragione soltanto di una certa quota di partecipazione: quella stessa che, appunto, sta vendendo e che poco più avanti (momento 3 della struttura della *charta*) specificherà nella sua proporzione (come *quarta*, *tertia portione* etc.)⁴¹. Ma come vedremo alla fine, la presenza della proprietà ‘intera’, che ha il suo segno nella descrizione fisica del bene, nella *charta* redatta per venderne una *portio* si spiega anche per un altro verso.

Ciò che invece continuerà a sfuggire a ogni tentativo di comprensione della *charta* impiegata per queste vendite è quello che forse più vorremmo conoscere: ovvero il senso economico e concreto di quell’«uso cooperativo della proprietà»⁴², quando, come in questi casi, non si tratta né di comunità di villaggio né di famiglia, sia pur nel suo senso più ampio di *Verwandschaftsfamilie*⁴³. Inoltre, di fronte alla mobilità di *portiones* nel mondo dei proprietari, che dalla fine del secolo X la tradizione attesta così significativamente, diminuiscono le possibilità di capire, dal testo delle *chartae*, le diverse dimensioni economiche del senso giuridico della proprietà, di cogliere la differenza in termini di prospettive vincenti fra chi è proprietario di più porzioni in diverse e sparpagliate pezze di terra⁴⁴ o chi è

⁴¹ Così Siberto vendendo nel 991 ad Albone del fu Erimberto può dire: «... id est una petja de terra *mea* illa quem abeo in loco et finibus Savanano, qui uno capo tene in suprascripto Savanano ... et alio capo tene in terra suprascripti Alboni et de consortibus meis ... et uno lato tene in via ... et alio lato tene in terra que fuit Uualberti ... suprascripta petja de *terra comune*, *meam quartam portione* qualiter ab oni parte circumdatas per designatas locas ... in integram ex integram meam quartam portio[ne tibi] eas vindo et trado» (991 giugno 13: *Carte AAP 1*, nr. 66, p. 162). Per una definizione di *terra comune* o *comunale* intesa come terra di comproprietà e di consorti, un bel passo da una vendita del 1019 gennaio 24 (*Carte ACC 1*, nr. 3): «et alio capo tenet in terra e silva quod est monte meo et Emrighi iudex consorte meo quod *est comunale* ...». La carta è tradita in una copia coeva e in una copia del secolo XII.

⁴² WICKHAM, *L'Italia nel primo Medioevo* cit., p. 159.

⁴³ Per i due modelli di famiglia nell’altomedioevo v. H. W. GOETZ, *La circulation des biens à l’intérieur de la famille. Rapport introductif*, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge», 111- 2 (1999), p. 862.

⁴⁴ Da diverse situazioni che si possono cogliere nelle finestre aperte sul reale entro la struttura formale della *charta* – *in primis* quelle dell’identificazione del bene attraverso i confini – si hanno prove che si può essere *consortes* in diversi ‘consorzi’: per esempio *Carte AAP 1*, nrr. 57, 66, 68.

proprietario di un bene unitario e un patrimonio *amembrato*; di arguire se una delle due situazioni si tendeva a raggiungere, e se mai quale. L'interdizione a questo piano di questioni è più evidente quando oggetto di vendita da parte di comproprietari, non membri della stessa famiglia, sono quote di partecipazione alla proprietà di 'case' (aziende agrarie) rette da uomini che le lavorano.

Nel 994 il prete Giovanni vende al proprio nipote Guido, *infantulo* e orfano, una *cassina massaricia* detenuta *ad laborandum* da un massaro, ma nella misura che gli compete e che consiste nella *medietas*. In questo caso la provenienza acquisita e non originaria e non familiare, è esplicita nel documento: il prete si era procurata la proprietà di quella *portio* comprandola da un certo Ghisolfo, ormai morto nel momento in cui lo zio la vende al nipotino. Costui avrà, naturalmente, oltre alla metà della cascina anche la carta di vendita, ovvero il titolo dell'acquisto originario dello zio di quella metà: di quella carta vengono peraltro esattamente indicati nel testo nome e titolatura del notaio che la scrisse. Come abbiamo già ricordato, si è sciolto (o si sta sempre più sciogliendo) il nodo che teneva strette le azioni di tutela della proprietà agli schematismi del processo longobardo⁴⁵: a una serie di *auctores* può sostituirsi ora una serie di *chartae*, che per questo è necessario ricordare e consegnare. È questa, inoltre, la condizione che ci permette, adesso, di pensare che gli archivi dei laici stiano assumendo profili più netti e spessi⁴⁶.

Quando un Domenico della fu Belizia nel 999 vende per sei soldi d'argento a una Cunizia della fu Petronilla la sua quota⁴⁷, che corrispondeva alla metà, di due pezzi di terra posti a *Catallo* – un luogo fuori le mura di Pisa importante per la sua vicinanza alla *domus episcopatus* –, è necessario che la sua *charta* narri prima i tre passaggi che lo hanno portato ad avere quella partecipazione alla proprietà delle due terre. Il primo *quia*

⁴⁵ Cfr. *supra*, nota 28.

⁴⁶ Non s'intende certo per la quantità di pezzi, bensì per l'atteggiamento ad accoglierli e a conservarli. Le possibilità di acquisirne aumentano, certo: anche questo cambiamento strutturale potrà forse aver giocato nell'incremento dei numeri della conservazione per le tradizioni documentarie a partire dalla fine del secolo X.

⁴⁷ *Carte ACP 1*, nr. 20.

dopo il *Manifestus sum* (nel momento 2 della struttura del ‘nuovo’ documento) torna ad avere la sua funzione più antica, quella di narrare l’antefatto. Il notaio infila uno dietro l’altro i regesti e il dato fondamentale – nome e titolatura del notaio scrittore – di ben 5 carte di vendita precedenti, che Domenico aveva in originale e in copia nel proprio archivietto, acquisite a suo tempo con l’acquisto della *portio* e che ora devono passare a Cunizia.

La prima carta e la prima vendita è quella di Rodolfo, figlio del conte di Pisa Rodolfo, che vende i due pezzi interi di terra a Leo del fu Silverado (notaio o giudice probabile, figlio di Silverado *iudex domnorum regum*): fu rogata da Pietro notaio *domni imperatoris*. Sia Rodolfo sia il notaio sono morti, mentre si documenta nel 999. Con la vendita di Rodolfo, Leo ricevette però anche la carta della moglie del figlio del conte, Rottilda, figlia di conte anch’essa, che doveva fare la vendita per la ‘quarta’ che nominalmente teneva in quanto moglie: la carta era rogata dallo stesso Pietro coadiuvato dal giudice Benedetto che aveva interrogato, come di norma, la donna. La terza carta è quella di Leo, che vende la quota della metà di quei due pezzi a un certo Vitale detto Moreco del fu Vincenti: fu rogata dal notaio Eriberto. Vitale riceve, come Leo a suo tempo, anche la carta di vendita della moglie di Leo, per la sua ‘quarta’ di *morgengabe*: anche quella, rogata dal notaio Eriberto. Vitale, dunque, si porta a casa per il suo acquisto ben 4 carte. Poi Vitale vende a Domenico di Belizia (che figurava nell’acquisto col fratello): la carta di vendita fu rogata dal notaio Pandolfo. E anche in quell’occasione Vitale consegnò a Domenico tutte le sue carte: sono 5 quelle che Domenico si porta a casa. Tocca infine a Domenico, con questa carta del 999, vendere a Cunizia, che si ritrova fra le mani, con la propria carta d’acquisto inclusa, 6 pergamene.

Se è vero che si conserva e si trasmette necessariamente la serie dei *munimina* precedenti – gli *auctores* di pergamena –, la stessa necessità induce ora a inserire nel testo stesso del documento una *manifestatio* efficace di quella serie: si indicano i rogatari, la causa negoziale, gli autori di quei documenti. Le carte di Pisa dalla fine del secolo X (da quando si possono di fatto osservare casi di vendita più ravvicinati fra loro) mostrano medesime espressioni ricorrenti, chiare e funzionali a quello scopo, che entrano a far parte di un formulario condiviso da tutti i notai attivi nella città:

[dopo la ripresa del bene] *quas mihi per cartula scripta ex manibus* [nome e titolo del notaio] *ex comparatione obvenit a* [nome dell'autore della precedente carta di vendita].

Parimenti conosce una tipizzazione l'espressione, necessariamente generica e onnicomprensiva, che attesta la consegna dei *munimina*, inserita a diverse altezze della struttura della *charta*. Per esempio, dopo la formula di pertinenza come sua integrazione:

*Ipsa vero meam portionem exinde integram cum inferioribus et superioribus suis (...) cum cartulas et moniminas vel exemplar exinde pertinentes*⁴⁸

Oppure nella ripresa del bene con la disposizione:

*Iandicta medietate exinde ex integrum de predicta cassina et res (...) qualiter mihi (...) per memorata cartula ex comparatione obvenit (...) una cum ipsa cartula tibi eas vindo et trado*⁴⁹

Oppure, benché più raramente, a complemento del «cum cartula ista» nella sezione [3] della formula di promessa di *defensio*⁵⁰.

L'apparire di un'espressione testuale con funzione precisa, replicata coerentemente nell'ambito di una medesima prassi notarile locale – in altre parole, la creazione di una formula – significa che la realtà dei rapporti che ha portato a escogitarla è sufficientemente diffusa e significativa. Riuscire a rilevarlo è, in fondo, lo scopo dello sforzo di comprensione e storicizzazione di questi testi tanto particolari del medioevo occidentale e italiano, che sono le *chartae* notarili. A maggior ragione, una *variatio* nel tenore di queste 'nuove' formule appena viste deve essere colta e spiegata.

⁴⁸ Per es. in *Carte AAP 1*, nr. 68, p. 166.

⁴⁹ Per es. in *Carte AAP 1*, nr. 70, p. 170.

⁵⁰ V. *supra*, § 2, struttura del nuovo documento, momento 5, parte [3].

Riprendiamo allora quella carta di vendita di Domenico della fu Belizia a Cunizia, in cui si attestano i 3 passaggi di proprietà precedenti e le 5 carte relative⁵¹. Nella ripresa del bene con le formule di pertinenza e poi nella promessa di *defensio* si legge una novità nel tenore della formula che elenca le *cartule* precedenti:

Ipsa vero meam portionem exinde integram cum inferioribus et superioribus suis seo cum accessionibus et ingressoras suas et *cum portionem vel exemplar de suprascripta cartula* seo cum alie cartule seo moniminas seo exemplar exinde pertenentes quas vos exinde abere et ostendere potueritis tibi eas vindo et trado Unde repromitto ego ... Sic tamen si nos exinde auctores nec defensores querere nec dare nolueritis licentiam abeatis absque nostra persona ... causas agendi responsum reddendi ... cum cartula ista *seo cum portionem vel exemplar de suprascripta cartula* seo cum suprascripte alie cartule seo moniminas seo exemplar exinde pertenentes quas vos exinde abere et ostendere potueritis vel quomodo aut qualiter iusta legem melius potueritis. Quia in tali ordinem

«Cum portionem vel exemplar ...»: come dire ‘con la quota di partecipazione ti darò anche la copia del documento’. La sua traduzione-parafraresi è, infatti, più che facile. Meno immediato è invece capire quale fosse il motivo intrinseco di associare nella formula la *portio* con un *exemplar*. Si ricorderà che Domenico vende una *portio*: egli è proprietario di una metà di due pezzi di terra. La storia di questa proprietà parte dalla vendita che Rodolfo, figlio del conte di Pisa omonimo, fa dei due pezzi interi a Leo figlio del fu Silverado, che poi vende la metà a un certo Vitale, che poi la vende al nostro Domenico. La storia della *portio* inizia dunque veramente solo con il passaggio messo in atto da Leo. Costui, quando ha venduto a Vitale, non gli ha consegnato la carta originale di vendita che gli aveva fatto Rodolfo e con la quale egli, Leo, aveva acquisito l’intera proprietà dei due pezzi: dal momento che di quei due vendeva soltanto una parte (la metà) tenendosi presumibilmente per sé l’altra, Leo consegna a Vitale l’*exemplar* della carta che gli aveva fatto il figlio del con-

⁵¹ V. *supra*, nota 47.

te, Rodolfo. Vitale è diventato in questo modo *consors* di Leo, e quella è la sua documentazione. Così anche Vitale tramanda quell'*exemplar*, vendendo tutto ciò che di quel bene possiede, ovvero quella sua metà, oltre a consegnare naturalmente la 'sua' carta d'acquisto: l'originale della vendita di Leo a Vitale. Così farà anche Domenico che passa quella stessa metà di Vitale e poi sua, a Cunizia. Cunizia, alle somme, è l'ultima *consors* che conosciamo di Leo (o dei suoi eredi o di chi avrà comprato da Leo, con la stessa tecnica, l'altra metà) e il titolo forse più importante che la nostra, come *consors*, terrà nel proprio archivietto è l'*exemplar* – la copia – di una carta di vendita fatta da Rodolfo a Leo.

«Cum portione seu / vel exemplar...» è una formula introdotta nelle *chartae* pisane sul finire del secolo X, che trova impiego anche nel secolo seguente⁵². Attesta storicamente la frequenza dei passaggi delle *portiones* di proprietà, ma anche la moltiplicazione in tradizione diversificata dei documenti come un fatto di struttura in determinate situazioni: quando qualcuno acquistava una *portio* dal proprietario dell'intero (o di una *portio* più grande) oltre all'*authenticum* (la carta originale rogata dal notaio per quell'occasione di vendita della *portio* e destinata a lui, acquirente) riceveva dal venditore l'*exemplar* della carta per la quale quest'ultimo era venuto in proprietà di quell'intero (o di quella *portio* più grande)⁵³. *Exemplar* è il

⁵² Begli esempi sono: *Carte ACC 1*, nr. 11 (1039 aprile 17, rogata peraltro a Lucca); *Carte ACP 1*, nr. 86 (1043/1044 settembre 4, Pisa). L'*exemplar* – e, pensiamo, in questa sua specificità funzionale e connotazione documentaria, e non tanto in quanto semplice copia – entra nella formula che troviamo attestata nei documenti di questo secolo per indicare tutto il patrimonio di carte, riflesso di quello delle cose, quando un patrimonio intero viene alienato: «una cum omnes moniminas meas tan cartule quam et breves seo iudicatos adque repromissionis paginam sive exemplar vel qualibet factiones aut scriptiones licterarum aut quacumque scripturas cartarum litteras quantas et quales in me et misas aut datas vel pertenentes sunt aut undecumque esse invenitur». È ormai, quello del secolo XI, un mondo come vedremo ancor meglio nei paragrafi seguenti, di integrate scritte.

⁵³ E c'è da credere che analoga procedura si attuasse anche qualora venisse messa in vendita da parte di un comproprietario – detentore cioè di una *portio* di proprietà – una quota della sua quota: si emetteva la carta di vendita relativa a quella quota parziale e si consegnava l'*exemplar* della carta con la quale si era acquisita la quota originaria (l'intero 'relativo' del comproprietario venditore).

termine tecnico nel linguaggio dei notai per ‘copia autentica’, copia eseguita, vale a dire, da un notaio.

Si può pertanto dare, adesso, una spiegazione più congrua dell’uso, notato più sopra⁵⁴, di continuare a indicare il bene intero nella ‘casella vuota’ destinata ad accogliere l’identificazione del bene in oggetto nella struttura della carta di vendita, benché si stesse vendendo, con quella *charta*, una *portio* di quel bene: l’identificazione del bene intero è l’unica che mantenga validità e riconoscibilità con il passare del tempo; è il filo rosso che permette di associare il proprietario della *portio* a un dato consorzio e che, soprattutto, lega intrinsecamente e in modo valido tutte le pezze d’appoggio giuridiche che fanno di quel proprietario di una quota di partecipazione un *consors*, e che vanno dall’*exemplar* di una carta che si trova in mano sua ma nella quale egli non figura come destinatario – benché essa sia stata materialmente realizzata proprio per lui – all’*authenticum* con il quale egli ha acquistato la quota del consorzio.

«Cum portione seu / vel exemplar» è una formula che permette infine, a chi osservi le consistenze della tradizione documentaria che la porta, di dare alla presenza di copie una ragione autenticamente storica, che non si accontenta di ipotizzare atteggiamenti possibili in ogni epoca, come il desiderio da parte d’un antico proprietario d’archivio di conservare meglio un testo ricevuto facendone redigere la copia da notai. A Pisa, almeno, e a partire dall’ultimo scorcio del X secolo, le carte di vendita che son tràdite in *exemplaria* coevi o dei secoli XI-XII, non testimoniano e documentano soltanto ciò che recano scritto, e cioè che un certo Tizio ha venduto a un certo Caio in un certo giorno di un certo anno un certo bene, o una certa sua porzione, per un certo prezzo. Sono contemporaneamente *anche* la testimonianza e la documentazione di successive vendite di quote di partecipazione alla proprietà (quote dell’intero o quote parziali, non potremo sapere mai quali e mai esplicitamente a chi); anzi, in senso euristico stretto sono *propriamente* la testimonianza e la documentazione di vendite successive, per le quali è probabile che lo storico non abbia affatto le *chartae* ‘dirette’.

⁵⁴ Cfr. *supra*, testo corrispondente a nota 41.

4. *Le promesse del secolo XI*

Negli archivi pisani la comparsa agli inizi del Mille della carta di promessa – che la pratica notarile locale definisce quasi senza eccezioni nel lungo arco di tempo con l'espressione *repromissionis pagina* – rappresenta, innanzitutto, una novità. Non abbiamo esempi conservati dai secoli precedenti, un periodo in cui, del resto, le carte di promessa sono rare anche nei territori di Arezzo, Firenze, Luni-Sarzana, Volterra, e in quello senese-amiatino⁵⁵. Un'eccezione è costituita dagli archivi di Lucca, che tramandano 'carte di promessa' sin dal secolo VIII in una certa quantità, che va scemando poi nel X⁵⁶. Ma si tratta per lo più, e per il periodo più antico, di *scripta* e *cartulae promissionis* che o condividevano con le *conventioniae* la soluzione per documentare, nel secolo VIII, quelle concessioni di terre che successivamente sarebbero state chiamate *livelli*, o documentavano l'esito della procedura di insediamento del prete nelle chiese della diocesi lucchese, proseguendo così un impiego tradizionale già in antico specializzato⁵⁷.

Chiariamo dunque di quali promesse qui si tratta: di documenti, con i quali il soggetto che parla in prima persona si impegna a non disturbare in merito a certe *res* un altro soggetto, destinatario del documento, che di quelle *res* appare – esplicitamente nello stesso testo oppure no – come 'proprietario'⁵⁸. Tornando al quadro toscano, se dunque escludiamo Luc-

⁵⁵ Cfr. le tabelle di consistenze e tipologie della documentazione privata dedicate alla Toscana in BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie* cit., cap. III, rispettivamente pp. 96, 97, 99, 101: sono compilate sulla base di un'indagine sull'edito (intese edizioni critiche e pubblicazioni in regesto) fino al 1995: la situazione che ci interessa rimane sostanzialmente invariata.

⁵⁶ Il massimo toccato è di 16 documenti per il cinquantennio 851-900; erano 14 e 12 nei due cinquantenni precedenti (751-800 e 801-850). Si riducono a 6 nell'intervallo 901-950, quindi a 2 nell'intervallo 951-1000: *ibid.*, p. 98.

⁵⁷ Assumendo in seguito la medesima forma dei livelli: questa hanno, in effetti, tanto le *chartae ordinationis* lucchesi quanto quelle pisane.

⁵⁸ Sarebbero insomma differenti da quelle carte di promessa generalmente assegnate all'ambito dei prestiti su pegno per l'Italia settentrionale, delle quali la formula 9 del *Cartularium*, «Traditio promissionis pro debito» sarebbe il riflesso meditato (cfr. *supra*, nota

ca⁵⁹ si vede bene che solo Pisa mostra un deciso cambiamento di direzione nella propria tradizione documentaria con questo tipo di promesse: 28 per il 1000-1050, che diventano ben 91 nella seconda metà del secolo⁶⁰. Quest'incremento, vistoso in relazione alla precedente sporadicità⁶¹, non dovrebbe essere indicativo soltanto di una maggiore tenuta della tradizione che inizia con questo secolo. Dovrebbe anche significare che una certa pratica si è diffusa ed essere indizio di novità, almeno nella portata della sua applicazione se non nella sostanza.

In ogni caso si tratta di una pratica non facile da penetrare. Su questo sono quasi tutti concordi. Perché la 'promessa' può essere tanto il suggello finale quanto la tappa intermedia di una storia che raramente si è in grado di raccontare, di cui non sempre le *res* fondiari sono il centro esatto, nonostante questo invece sembri dire il suo testo. Le promesse possono coprire dispute arbitrali, tracciando un parallelismo con la struttura del placito in cui ormai si documenta soltanto la formale e finale rinuncia

29): è il creditore, infatti, che con quel documento promette di restituire la carta di vendita che gli aveva fatto il debitore, qualora il debito gli fosse stato pagato (MGH, *Leges*, IV, p. 597).

⁵⁹ Nella cui tradizione sono presenti queste promesse, anche se in numero assolutamente incomparabile con quello pisano: per un'idea sulla prima metà del secolo cfr. *Archivio arcivescovile di Lucca. 2. Carte del secolo XI dal 1018 al 1031, 3. Carte del secolo XI dal 1031 al 1043*, a cura di G. Ghilarducci, L. Angelini, Lucca 1987, 1990.

⁶⁰ Cfr. *infra*, Appendice. Solo Arezzo le sta dietro, con una decina di documenti nella prima metà del secolo: i dati sono sempre ricavati da BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie* cit., p. 96. Per Pistoia-Prato e il Monte Amiata, le indicazioni per il periodo 1001-1050 danno 1 documento; 1 ancora per Volterra, 2 per Abbadia a Isola, 3 invece per Firenze e Fiesole: *ibid.*, pp. 97-101 (che diventano 4 con uno *scriptum promissionis* del 1097: *Carte della Badia di Settimo e della Badia di Buonsollazzo nell'Archivio di Stato di Firenze (998-1200)*, a cura di A. Ghignoli e A. R. Ferrucci, Firenze 2004, p. 72).

⁶¹ Soltanto Lucca e Volterra hanno conservato carte di promessa nella seconda metà del secolo IX, nell'ordine di 2 unità per ciascuno. Una delle due volterrane è la *carta repromissionis* fatta al marchese Ugo da un certo Guinildo nel 969 giugno 7, tramandata in copia ed edita in A. FALCE, *Il marchese Ugo di Tuscia*, Firenze 1921, pp. 170-171. Presenta già la struttura di quelle che vedremo qui per il secolo XI.

del perdente⁶². Ma possono anche servire a definire operazioni di credito o rapporti di clientela: e in questo hanno, insieme ad altri tipi di carte (di vendita o anche di livello), funzione di componenti di un ‘gioco’, necessario per la documentazione di transazioni uniche ma complesse che richiedono una moltiplicazione delle scritture. Hanno la funzione di documenti, in definitiva, che servono a prevenire litigi piuttosto che a regolarli⁶³. Tentiamo allora attraverso l’analisi della tradizione pisana di approfondire questi aspetti già individuati da altri come chiavi fondamentali di lettura delle promesse del secolo XI.

5. *Promesse e vendite*

L’impegno dell’autore di una *repromissionis pagina* è quello di non attaccare il destinatario in merito a un certo bene – che evidentemente quel destinatario possiede – con azioni dirette a turbarne il possesso (*subtrahere, molestare*) o con azioni mediate dal tribunale per contestarne la sua proprietà (*per placitum fatigare*). Ma nella rappresentazione inscenata nel testo documentario quell’impegno viene fatto originare da un’azione presentata come precedente e compiuta da colui che riceve la promessa ed è il destinatario della *pagina*.

Vediamo allora questo tipo di documento più da vicino: la struttura di base è identica, come s’è già accennato, a quella della *charta* di vendita, vista nel paragrafo 2. Tralasciando perciò protocollo ed escatocollo (i momenti 1, 7, 8 e 9 di quella struttura), focalizziamo l’attenzione sui ‘momenti’ che contengono i testi distintivi.

⁶² È l’aspetto che più sottolinea Wickham, senza perdere di vista però l’ampia possibilità di situazioni: C. J. WICKHAM, *Justice in the Kingdom of Italy in the eleventh Century*, in *La giustizia nell’alto medioevo* cit., p. 204.

⁶³ È l’aspetto saggiato più in particolare da BOUGARD, *Falsum falsorum* cit. con l’analisi di alcuni casi esemplari che toccano però vicende svolte ad alti livelli sociali e che vengono colti nell’ambito particolare della prassi giudiziaria della *ostensio chartae*. Sulle *chartae promissionis*, cfr. anche ID., *La justice dans le royaume d’Italie* cit., pp. 74, 331, 345-346.

2. *Manifestus sum ego* [nome dell'autore della promessa] *quia tu* [nome del destinatario della promessa] *dedisti mihi meritum / de denarios solidos* [somma o oggetto]
3. *Propterea per hanc repromissionis paginam repromitto tibi ut da admodum nunquam nullo tempore non abeamus potestatem neque licentiam ego qui super* [ripresa del nome dell'autore] *neque mei eredes neque cui nos dedissemus aut dederimus tibi* [ripresa del nome del destinatario] *intentionandi nec subtrahendi neque minuandi neque molestandi neque per placitum fatigandi nullam de una petia de terra illa* [1] *qui est posita* [identificazione del bene: localizzazione, evt. confini etc.] [2] *quas tibi hodie per cartula scripta ex manibus* [nome e titolo di un notaio] *ex comparationem/donationem obvenit ad me ipso qui super* [ripresa del nome dell'autore]
4. *Iamdixta petia de terra* [ripresa del bene] *qualiter tibi ad me ipso per memorata cartula ex comparationem / donationem obvenit et in cartula ipsa continere dicitur ut dictum est vobis exinde nulla, intentionare nec subtrahere debeamus.*
5. *Unde repromitto ego qui super* [ripresa del nome dell'autore] *tibi qui super* [ripresa del nome del destinatario] *vel ad tuis ereditibus aut cui vos dederitis vel abere decreveritis ut si nos vobis de quas tibi promisit aliquando tempore in aliquo exinde intentionaverimus aut retolli vel suptragi quesierimus nos, vel ille homo qui cum nostro dato aut facto evenerit aut aparuerit qui contra vos agere aut causare intentionare seo minuare aut molestare sive per placito fatigare per nosmet ipsos vel per ullam nostrarque sumitente persona per quolibet ingenio et eas vobis de quas tibi supra promisit ad omni omnes defendere non potuerimus tunc spondeo ego qui super* [nome dell'autore] *componere tibi* [nome del destinatario] *aut eidem omni, qui unc promissio pre manibus abuerit et eum nobis ostiderit, penam* [somma di denaro]
6. *Quia in tali ordine hanc promissio* [nome del notaio rogatario] *scribere rogavimus*

La prima *manifestatio* serve, come anticipato, a presentare un'azione compiuta dal destinatario (momento 2): l'autore manifesta di aver ricevuto un profitto, una ricompensa, una controprestazione, un prezzo o comunque lo si voglia tradurre, un *meritum*. Si tratta nella maggioranza dei casi di un oggetto (un anello d'oro solitamente: ... *dedisti mihi meritum anu-*

lum aureum unum), in un minor numero di occorrenze di una somma di danaro, oppure dell'oggetto e della somma insieme⁶⁴.

La presenza del momento 2 è costante, fondamentale e pregiudiziale a che il documento sia una *repromissionis pagina*: non si tratta, per intendersi, di una *narratio*. Sia stato pur inteso, il *meritum*, come un *launegild* o come un prezzo⁶⁵, è certo che quella *manifestatio* è un tecnicismo che serve ad armare questa *charta* (che non documenta una vendita o una donazione, ma *solo* una promessa) con degli strumenti razionalizzati ai fini del giudizio da una pratica sapiente che è difficile non immaginare in qualche modo legata alla diffusione – che avvenne più o meno allora – del *Liber Papiensis* e che servono a renderla inattaccabile in modo quasi automatico⁶⁶.

⁶⁴ La casistica si trova riassunta in G. GARZELLA, *La moneta sostitutiva nei documenti pisani dei secoli XI e XII: un problema risolto?*, in *Studi sugli strumenti di scambio a Pisa nel medioevo*, Pisa 1979 (Biblioteca del «Bollettino storico pisano». Collana storica, 20), pp. 31-34. A questo lavoro si deve il definitivo superamento, almeno per la documentazione pisana, della teoria di David Herlihy sull'impiego degli oggetti come sostituti di moneta in Italia: D. HERLIHY, *Treasure Hoards in the Italian Economy 960-1139*, in «The Economic History Review», X (1957), pp. 1-14, ripresa in ID., *L'economia della città e del distretto di Lucca secondo le carte private nell'alto medioevo*, in *Lucca e la Toscana nell'Alto Medioevo. Atti del V Congresso Internazionale di studi sull'alto Medioevo: Lucca 3-7 ottobre 1971*, Spoleto 1973, pp. 363-388. Nella documentazione pisana – dimostra Garzella – con le espressioni del tipo *meritum recepimus anulum pro solidis* – esaminate nei documenti di vendita, di donazione e, appunto, di promessa – l'oggetto non sostituisce mai la moneta: costituirebbe semmai un «elemento di perfezionamento del negozio giuridico, rappresentando il segno dell'avvenuto pagamento o forse anche la garanzia di pagamento futuro» (GARZELLA, *La 'moneta sostitutiva'* cit., p. 39). Analoga soluzione – ma molto più rigorosa dal punto di vista storico-giuridico – l'aveva però già data, e proprio lavorando sui documenti pisani allora inediti, un bravo allievo di Julius von Ficker: A. VAL DE LIÈVRE, *Launegild und Wadia. Eine Studie aus dem langobardischem Rechte*, Innsbruck 1877, p. 29 e segg.

⁶⁵ VAL DE LIÈVRE, *Launegild und Wadia* cit., p. 34, ritiene che l'impiego di questo strano 'launegild' nelle vendite toscane, e in particolare pisane, sia in parte anche influenzato dall'ambiguità di significato del termine *meritum* che indica anche il 'prezzo'.

⁶⁶ Un tecnicismo longobardistico, quindi, che è cosa ben differente da presunte permanenze vitali delle concezioni simboliche dei sistemi germanici ipotizzate per spiegarne la presenza in GARZELLA, *La 'moneta sostitutiva'* cit., p. 40. Osservazioni sulla 'percezione' della legge (longobarda e dei capitolari) e sui tecnicismi escogitati e passati nelle

Si pensi per esempio alla legge sul prezzo Rach. 8 “Omnibus enim pene notum est ...” che nel *Liber Papiensis* diventa Rach. 4, e si ricordi la prefigurazione dell’azione a commento nello stesso *Liber*: «Petre te appellat Martinus quod ipse vendidit tibi unam suam casam et conventasti sibi dare 100 solidos et non dedisti nisi quinquaginta – Non tibi respondeo qui ecce carta que manifestat de completo precio». Data la nostra *manifestatio* del *dedisti mihi meritum* posta a ‘epigrafe’ del documento, il destinatario della carta di promessa sarebbe il Pietro della scena scolastica del *Liber*, che se ne sta al sicuro da ogni tentativo di *appellatio* tentato col pretesto di un prezzo non dato nella sua interezza; e il Martino che nulla può perché la carta *manifestat*, non è che il nostro *promissor*, il quale viene anche in questo modo immobilizzato.

La seconda modalità di identificazione del bene nel momento 3, parte [2], non è, invece, sempre presente: consiste nel riferimento a una documentazione esistente e valida, che attesta l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene in questione da parte di chi sta promettendo nelle mani di chi riceve la promessa. Ma quando è presente, essa è espressa in questo tenore stabile, secondo una formula del resto già sperimentata e impiegata nella carta di vendita a partire dal secolo X⁶⁷.

La formula di promessa di *defensio* (momento 5) è dello stesso stampo e della stessa ampiezza della corrispondente nelle carte di vendita, permuta e donazione. Ma presenta delle varianti, che sono significative su piani diversi. Il ricorrere in essa di locuzioni assai diffuse in quel periodo ma assenti generalmente proprio nella forma della vendita pisana⁶⁸, è indicativo del fatto che per scrivere queste promesse venisse impiegato un proprio modello intero, ‘altro’ e diverso da quello utilizzato per gli altri

carte (antiquariato attualizzato per nuovi scopi: così le professioni di legge e lo stesso *launegild*), proprio sull’orma della diffusione fra la fine del X secolo e l’inizio dell’XI del *Liber legis langubardorum* (il ‘vero’ titolo del *Liber Papiensis*), sono in BOUGARD, *La justice dans le royaume d’Italie* cit., pp. 292-296.

⁶⁷ V. *supra*, § 3 (prima della nota 48, nel testo).

⁶⁸ Per esempio «cum nostro dato aut facto evenerit aut aparuerit», che riporta immediatamente a espressioni recepite anche dal *Cartularium*: MGH, *Leges*, IV, p. 595, v. nrr. 2 e 3, nelle *defensiones* di vendite.

negozi. Mentre l'assenza dell'impegno a fare da *auctor* – insieme alla possibilità che il destinatario della carta si difenda da solo in giudizio⁶⁹ – è del tutto congruente con la funzione di queste promesse.

Si lasci in sospeso, per ora, la naturale domanda che sorge di fronte a una carta che ha per dispositivo la promessa di non molestare *in iudicio* e fuori, e che stabilisce poi la promessa di mantenere la promessa (momento 5). Si noti invece che lo scopo della *promissio* non è tanto una *defensio*, quanto piuttosto il pagamento di una pena nel caso si venga meno all'impegno assunto nei confronti del destinatario della carta, ma anche di altri: «*eidem omni qui unc promissio pre manibus abuerit et eum nobis ostiderit*» è, infatti, una formula di questa struttura a tutti gli effetti.

Nella prima metà del secolo, su 28 *repromissionis paginae* conservate ben 22 recano il riferimento alla vendita o comunque a un trasferimento a titolo definitivo del bene in questione – che vede implicato come ex proprietario di quel bene colui che promette – e alla sua documentazione per *chartam* redatta da notaio; soltanto 2 menzionano un passaggio per donazione e non per vendita. Delle carte di trasferimento del bene ricordate nelle promesse, 8 si sono conservate. Delle complessive 28 promesse, dunque, soltanto 3 non appaiono in relazione ad alcunché⁷⁰: la loro struttura, in altre parole, non presenta la formula del riferimento alla carta per indicare ulteriormente il bene (indicata nella parte [2] del momento 3), e di conseguenza non ha lo stesso riferimento nella ripresa del dispositivo (momento 4).

Nella seconda metà del secolo, quel riferimento puntuale a una vendita o a una donazione è presente, invece, in percentuale leggermente minore:

⁶⁹ Fondamentale presenza, invece, nella struttura della carta di vendita: cfr. *supra*, § 2, nota 28.

⁷⁰ Perché esiste il caso di una promessa che non reca alcun esplicito riferimento, né a vendite né a donazioni, ma alla quale possiamo ben accostare una carta di donazione relativa allo stesso bene su cui ora si fa la promessa, e che implica le stesse persone: l'annoveriamo fra le promesse che riferiscono di donazioni, tenendola comunque come spia di una possibile variante di pratica: 1016 febbraio 24 (*Carte ACP 1*, nr. 39), promessa di un Gherardo del fu Gherardo ai canonici di non molestarli in merito a un *casalino* con massaro; il giorno prima, la vedova Ingalrada, sorella di Gherardo, aveva donato quello stesso bene ai canonici: 1016 febbraio 23 (*Carte ASP 1*, nr. 19).

il 73,6% contro il precedente 89,2% (cfr. Tabella 1). Infatti, delle 91 carte di promessa, 54 recano l'aggancio a una carta di vendita, 13 hanno il riferimento o a una carta di donazione o a una carta di trasferimento che vede come autore, però, un parente dell'autore della promessa; mentre 23 sono le promesse senza alcuna relazione a trasferimenti esplicitata nel testo. Delle carte (di vendita o di donazione) rammentate nelle 67 promesse, se ne sono conservate 39.

Tutte queste carte di vendita (o donazione) conservate e citate nelle *paginae* di promessa e le promesse loro compagne portano la stessa datazione di tempo e lo stesso *actum* (datazione topica)⁷¹: è un dato da sottolineare e da tenere a mente, perché sarà rievocato più avanti, nelle nostre argomentazioni. Esse inoltre non presentano assolutamente alcuna novità rispetto alla normale struttura della carta di vendita (o di donazione) che abbiamo visto nel § 2, e non fanno mai alcun cenno, fuori struttura, che riveli l'esistenza di una promessa correlata: in altre parole, non si tratta di *chartae* di vendita scritte con un formulario distintivo, in qualche modo legato all'esistenza di una *repromissionis pagina* compagna. Se non avessimo conservate le carte di promessa complementari, non avremmo in alcun modo la possibilità di apprendere o di sospettare, dal testo stesso delle vendite, che la loro emissione avvenisse in un sistema correlato con delle promesse; mentre viceversa dal testo delle promesse quella possibilità è data benché, come abbiamo già accennato, esistano casi di *repromissionis paginae* silenti, che qualche volta una tradizione fortunata smentisce: se si tratti di casi fortuiti, sporadici o altro non è dato tuttavia saperlo con sicurezza.

Dalla tabella 1 si evince che nel secondo periodo l'indice di flessione delle promesse che menzionano vendite correlate (-19,2%) non è lontano da quello d'incremento (+14,5%) delle promesse 'assolute': quelle che apparentemente, nel testo, non esplicitano una relazione con altro negozio e con il suo documento. Nella seconda metà del secolo, in effetti, si

⁷¹ Eccetto alcuni casi (datazione al giorno prima), che non rompono affatto la regola, come nella promessa ricordata alla nota precedente.

registrano casi impostati assai più variamente⁷² e anche laddove nulla si può apprendere dal testo, è effettivamente più probabile che le promesse rivestano il ruolo di documentazione conclusiva in caso di contese sanate dalle parti senza menzionare, apparentemente, il ricorso a un arbitro⁷³. Ma, senza nulla togliere alla legittimità di queste supposizioni, è possibile spiegarne la realizzazione anche con un'altra ipotesi, che soltanto più avanti saremo in grado di presentare.

Tabella 1

	sec. XI prima metà	sec. XI seconda metà
promesse conservate	28	91
promesse che citano vendite in riferimento al bene oggetto della promessa	78,5%	59,3%
promesse che citano donazioni (o vendite, ma non fatte dall'autore della promessa) in riferimento al bene oggetto della promessa	7,14%	14,2%
promesse 'assolute'	10,7%	25,2%
vendite (o donazioni) citate nelle promesse e conservate dalla tradizione	32%	58,2%

Ma l'*exploit* di questo tipo di documentazione è legato alla sua natura di complemento o comunque di documento non autonomo. Lo dicono i numeri per la prima metà del secolo, e lo confermano anche per la se-

⁷² In cui lo schema di promessa qui trattato convive con altri, per i quali l'elemento di 'correlazione' con altra documentazione resta tuttavia presente, come quando un abate promette di non alienare dei beni che gli sono stati donati (un probabilissimo pegno per un prestito dato:), o un familiare promette di far fare una certa carta a un suo congiunto non appena costui avesse raggiunto la legittima età: *Carte ASP 2*, nr. 20, *Carte ACP 3*, nr. 16.

⁷³ Cfr. *supra*, nota 62.

conda metà; lo indica soprattutto la creazione di una struttura formale *ad hoc*, ch'è quella vista più sopra, completa dei riferimenti a carte e ad azioni contestuali. Benché non si possano, anche per la prima metà del secolo, escludere legami in altri contesti⁷⁴, la sua connessione privilegiata – quella più evidente e numerosa almeno – è con la documentazione di vendite, di cui quella delle donazioni è analoga, nella sostanza di un trasferimento definitivo dichiarato.

Un primo punto, dunque, è da fermare benché sia ovvio. A spiegazione del fenomeno delle carte di promessa affiancate a quelle di vendita non si può invocare il generico motivo della ricerca di una maggiore certezza del diritto, facendolo passare, sempre in maniera generica, come aspirazione tipica del mondo altomedievale. La *charta* di una vendita o di una donazione, nel momento storico in cui la stiamo osservando, basta da sé e non abbisogna di ulteriori garanzie per vendere o per donare un bene in maniera valida e tutelata, almeno nella misura in cui l'ordinamento giuridico le riconosce validità e tutela. Piuttosto bisogna ricordare quanto già accennato: che il sistema della documentazione del tardo X secolo e dell' XI sperimenta il momento più creativo e, si potrebbe dire, nuovo proprio nella interrelazione dei suoi pochi ed elementari, ma ormai propri e sicuri, strumenti: le *chartae*.

Le *repromissionis paginae* – come le stesse carte di vendita o di donazione – si inseriscono come nodi nelle maglie di queste interrelazioni. Non sappiamo spesso cogliere i percorsi di un'intera vicenda documentaria, ma è certo in diversi casi che queste carte (di promessa ma anche quelle che si presentano come carte di alienazioni definitive) possono aver avuto soltanto funzioni temporanee, e chiuso anelli intermedi di più lunghe catene, serrate eventualmente alla fine con un trasferimento davvero definitivo di un bene immobile ma escogitate dall'inizio con la precipua funzione di far muovere soltanto danaro⁷⁵.

⁷⁴ In quello per esempio delle operazioni patrimoniali in occasione di matrimoni (fra padri, sposi e detentori del mundio sulla donna): situazioni che possono essere ipotizzate all'origine di promesse 'assolute' anche per la seconda metà del secolo.

⁷⁵ Esempolari i casi studiati in BOUGARD, *Falsum falsorum* cit.

Si tratta, con ciò, di un primo significativo scollamento fra ciò che il documento comunica, attraverso il testo scritto e il formulario, e ciò che il documento testimonia come fonte. Con una felice notazione François Bougard ha sottolineato come queste carte intermedie e provvisorie, formalmente definitive e formalmente irreprensibili (valide carte di vendita o di donazione o altro), fossero al fondo ‘fragili’ perché suscettibili d’esser contestate nel caso si fosse fatta loro troppa pubblicità prima della chiusura documentaria finale. Di fronte alla perfezione formale l’unica possibilità di contestazione era l’accusa di falso integrale⁷⁶. Per neutralizzare questa possibilità potevano trovare impiego congeniale proprio le promesse, che vincolavano chi avesse inaspettatamente contestato una certa situazione almeno a pagare una pena, probabilmente adeguata alle dimensioni degli interessi in gioco⁷⁷.

Ma oltre alla interrelazione, nota ormai nella ricerca medievistica, quanto si osserva sulle carte pisane induce a considerare anche un altro elemento come caratteristico di una pratica documentaria, almeno di quella che, come a Pisa, vede spiccare le carte di promessa: l’elemento della mobilità di certe *chartae* nelle mani di vari ‘destinatari’, che come tali non sono esplicitamente menzionati nel testo documentario ma che destinatari di documentazione sono a pieno titolo, e restano. Un tipo singolare e sensato di mobilità, del resto, è già stato rilevato nel paragrafo 3 osservando la prassi degli *exemplaria* di *chartae* notarili prodotti dagli stessi notai nel contesto dei trasferimenti di *portiones* all’interno di consorzi proprietari, a partire dal tardo secolo X.

Viene così illuminata di senso una formula tipica delle *repromissionis paginae* che allude, anche per esse, alla possibilità di un passaggio di mano, quale che fosse il nodo che quelle carte di promessa avessero avuto la funzione di stringere: «... eidem omini qui unc promissio *pre manibus abuerit* et eum nobis ostiderit... »⁷⁸. Questa non è, difatti, una formula tralati-

⁷⁶ *Ibid.*, § III.

⁷⁷ Cfr. quanto osservato *supra*, sulla formula di promessa, dopo la nota 69, nel testo.

⁷⁸ V. *supra* schema, momento 5.

cia⁷⁹. Per i notai pisani era un elemento distintivo, un elemento fondamentale a connotato di questo tipo di *charta*, e vedremo più avanti, nel § 6, il motivo per affermarlo con sicurezza.

‘Interrelazione’ e ‘mobilità’ delle *chartae* sono aspetti diffusi del sistema e tipici, non soltanto, però, dei suoi momenti più astuti e sapienti quando il sistema si fa ‘gioco delle scritture’ difficile, pericoloso e lungo. Basti pensare alla documentazione messa in atto per un matrimonio: anche in quel contesto troveremo, come si vedrà, *repromissionis paginae*. Analogamente, il quadro dei passaggi di *portiones* di proprietà, che si fa sempre più fitto col secolo XI, potrebbe ben essere stato lo sfondo per delle promesse: quelle fatte da ‘vecchi’ *consortes* al nuovo appena entrato nel ‘loro’ bene, o viceversa⁸⁰.

Tuttavia il sistema ‘carta di vendita + carta di promessa’ riportabile ad operazioni di credito è, fra quelli, senza dubbio il più eminente. L’associazione in questo contesto non è una novità. Se il *Cartularium* è davvero da attribuire all’età ottoniana, tale associazione è presente, sia pur in modo diverso, nelle elaborazioni di scuola di fine secolo X⁸¹. An-

⁷⁹ Se mai venissero in mente, come precedente, le clausole *ad exigendum* che emergono – e non sarà un caso – solo nelle *cartole* longobarde della tradizione lucchese (*CDL*, nrr. 214, 258, 281), dove vennero coerentemente adottate in un ambito particolare: quello delle donazioni pie realizzate attraverso la nomina di esecutori (ecclesiastici). Si trovano nella formula della promessa della pena: «... vobis, ille heredis meus qui hoc facere presumere, vel ad illa persona cui vos pagina ista causa ipsa ad exigendum dederitis auri soledu numero milles». Sulle clausole *ad exigendum*, in generale, sono numerosi e celebri gli studi, tutti però di storici del diritto (Brunner e Brandileone), tutti orientati su attestazioni più tarde, tutti abbastanza presi dalla ricerca, o dalla negazione, di precedenti dell’«istituto del titolo al portatore»: ne dà una sintesi E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, I, Roma 1995, p. 327 e segg.

⁸⁰ Nulla vieta di pensare anche per le promesse una prassi di *exemplaria* funzionale alla gestione dei passaggi di proprietà delle *portiones*, che abbiamo visto per le carte di vendita. Ecco alcuni dati, dunque, in merito alla tradizione delle *repromissionis paginae* in copia del secolo XI: 3 sono in copia autografa, cioè dello stesso notaio estensore dell’originale; 5 sono copie autentiche del secolo XI, più o meno coeve; 2 sono in copia autentica del secolo XII.

⁸¹ Nello schema prospettato della *traditio promissionis pro debito* (MGH, *Leges*, IV, p. 597, nr. 9): v. *supra*, nota 58.

cora: in una *charta* della fine del secolo VIII per prefigurare il potere che a un creditore sarebbe venuto sulla *res* ricevuta in *affiduciato* per un prestito dato, nel caso che il debitore non avesse saldato il debito, lo si definiva come equivalente alla *potestas* che il creditore avrebbe acquisito con una carta di vendita⁸².

Se nel secolo XI si osserva quest'impennata di attestazioni di *repromissionis paginae*, può essere dovuto o a elementi oggettivi o alla tradizione. Oppure a entrambi, come forse è più probabile.

6. Fuori e dentro: il 'tenore'

Nel 1001 compare il primo documento di vendita che dopo la *completio* rechi il testo di una condizione. Nella carta si documenta una vendita della metà di diverse terre in diversi luoghi da parte di un Sismondo del fu Corrado a un Manfredi per il prezzo di 1000 soldi⁸³. Mentre 'fuori' *charta* – dopo la *completio* appunto – si aggiunge:

⁸² 776 agosto, Pisa (*Carte AAP 1*, nr. 12): unica conservata del periodo, mentre si ha soltanto il *titulus* di una *cartula de affiduciato* nel celebre *breve de moniminas* (*Carte AAP 1*, nr. 10; cfr. GHIGNOLI, *Su due famosi documenti* cit.). Il debitore si chiama Barundulo e il creditore Giselperto, il debito è di 4 soldi e mezzo, d'oro presumibilmente. Barundulo con questa *cartula* emette in realtà qualcosa che chiama *manus*, ovvero una promessa, dopo aver dato in *affiduciato* la terra: e la promessa è di non vendere quel pegno, che evidentemente continuava a detenere, insieme a quella di osservare certe condizioni relative al pagamento, fra queste «ut si suprascripti soledi ipso capitale, sicut superius legitur, in suprascripto constitutu non dederemus, et non redederemus et vos parati fueretis recipere hic in Pisa ad casa avitacionis vestre et nos ivi parati non avueremus et non redederemus ipso capitale in integro, licentja aveatis tu aut tuos heredes suprascripta terra avire et dominare in vestra potestate tamquam si ea vovis in extromento vinditionis data fuisse ...». Del resto, la vicinanza e l'adattabilità della forma della compravendita a rappresentare in documento le dazioni di denaro su pegno sono ben testimoniate nel secolo seguente a Piacenza dove si conserva il *corpus* più compatto di *chartulae fiduciae* del periodo: C. MANTEGNA, *Tra diritto romano e riti germanici: il caso del documento piacentino del IX secolo*, in «Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», XIX (2005), p. 10, note 21-22.

⁸³ 1001 aprile 26, Lucca: *Carte ASP 1*, nr. 14 (si avverte che in questo caso, come in altre citazioni da edizioni di carte pisane che seguiranno, comparirà l'aggettivo *suprascrip-*

Ista cartula est facta eo tenore: ut si ego qui supra Sismundo vel meos heredes parati fuerimus ad dandum et perexolvendum tibi qui supra Manfredi vel ad tuos heredes quacumque die inter qui et isti quinque anni expleti proximi venturi, argentum libras quinquaginta de bonos denarios expendibiles de ista moneta de Luca, habentem per unamquamque libram denarios duocentum quadraginta, et tu qui supra Manfredi fruges et incensum de suprascripta terra, que superius legitur, recipere debeatis, quod tu qui supra Manfredi vel tuos heredes recipere debeatis suprascripta quinquaginta libre et ista cartula michi qui supra Sismundo vel ad meos heredes rendere debeatis. Et si forsitan suprascripte quinquaginta libras de predictis denariis usque in suprascripto constituto non dederimus et non perexolverimus et predicte fruges de suprascriptis omnibus rebus, que superius legitur, tulerimus, quod tu qui supra Manfredi vel tuos heredes suprascriptis omnibus casis et rebus seo terris donicatis et massariciis que superius legitur cum suprascripta cartula a proprietario nomine habere et detinere seu fruire debeatis et faciatis de ea quod volueritis absque omni calumnia.

È questo, ciò che qui verrà denominato ‘il *tenore*’ di una carta di vendita⁸⁴.

Poco importa che quella prima carta sia rogata a Lucca: fra Pisa e Lucca non sono su questo piano, le differenze sostanziali. Per di più la carta è trasmessa non nell’originale dell’*actum* lucchese, bensì in tradizione indi-

tus al posto di *iamscriptus* preferito da diversi editori per rendere ciò che nelle carte appare come compendio *istus*).

⁸⁴ Mentre è consuetudine nella tradizione storiografica pisana denominarlo ‘codicillo’: termine che, però, ha pur sempre una sfera semantica propria che rinvia al regime romano dei testamenti e che passa in qualche modo nel mondo giuridico medievale, quand’anche svuotato del senso originario e presente solo dal tardo secolo XII nelle formule dei primi testamenti. In ogni caso, che la scelta del termine *tenore* – pur congelato qui in quella sua uscita in *-e* d’ablativo e perciò volgarizzato, forse non illegittimamente – sia invece corretta, è confermato da una carta di promessa che sarà necessario per altro ricordare ancora più avanti: *Carte AAP 1*, nr. 171, 1076 febbraio 13, Pisa: «... Propterea per anc repromissionis painam repromitto tibi ud da modum post trasacto constituto *de tinore de illa cartula* que ego rogavi in persona tua ...».

retta e tutta pisana. La carta è trådita, infatti, in una copia autentica del secolo XII – [C] –, copia a sua volta di una copia coeva dell'originale – [B] – perduta, tratta dall'originale – [A] – perduto. Una tradizione, dunque, di un proprietario pisano che, alla fine di una certa trafila di passaggi, s'è trovato ad esser proprietario di quella quota o di una sua ulteriore parte⁸⁵.

Le copie del nostro documento sono di notai pisani e sono parzialmente imitative, com'è quasi la norma per la pratica notarile di questa città: vengono riprodotti i *signa* delle sottoscrizioni di giudici e notai dell'antigrafo (che fu [A] per il [B] coevo, e fu [B] per il [C] del XII secolo) e di solito la disposizione dei vari blocchi di testo nell'escatocollo. Ebbene, la copia [C] di questa vendita riproduce il *tenore* laddove lo presentava [B] (e quindi, con altissima probabilità, anche [A]): ovvero sullo stesso rigo della *completio* notarile, di seguito a «post traditam complevi et dedi». Si tratta di un particolare, come vedremo, di importanza non secondaria per l'interpretazione⁸⁶.

La struttura del *tenore* così come si presenta nella carta 'lucchese' del 1001 ricorre in sostanza identica nelle carte 'pisane' per tutto il secolo XI continuando fin addentro al XII, secolo in cui la pratica si complica e varia come si accennerà più avanti. Il venditore manifesta che la vendita è regolamentata nel seguente modo: [1] se egli verserà all'acquirente entro un dato termine una data somma (con un eventuale interesse stabilito), si vedrà restituire la stessa carta di vendita (sulla quale è scritto il *tenore*) e una carta di promessa che avrà fatto parimenti redigere; se egli non verserà invece lo stabilito nel dato termine, [2] l'acquirente (creditore) sarà legittimato a tenere il bene *proprietario nomine* in virtù della stessa carta di

⁸⁵ Cfr. *supra*, § 3.

⁸⁶ Che non può essere ricavato dalle edizioni dei documenti in *Carte ACP 3, 4* e *Carte ASP 1* che stampano sistematicamente il testo del *tenore* dopo la *completio* a capoverso nuovo e separato da doppio spazio, estendendo pedissequamente una regola eventuale, peraltro tra le più convenzionali, di 'presentazione' del documento edito per le sue parti escatocollari (v. A. PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 17 (1957), p. 328), senza far cenno nelle note di presentazione alla posizione reale, che è stato necessario dunque riesaminare direttamente sugli esemplari in archivio.

vendita, con la libertà di agire di un proprietario [3] senza *calumnia* da parte del venditore (debitore).

Nella prima occorrenza ‘lucchese’ che abbiamo visto, il particolare del ricordo di una *promissio* emessa con la vendita manca: forse è un puro caso. Ma il riferimento alla *promissio* non mancherà nelle carte di vendita con *tenore* ‘pisane’, la cui serie utile inizia nel 1019⁸⁷ con la vendita di una *portio* (si tratta della quota di partecipazione di un terzo alla proprietà di una terra) regolamentata dal *tenore* in questo modo:

Ista cartula facta est eo tinore: [1] ut si ego [...] paratas fuerimus ad dandum perexolvendum quaecumque die infra isto uno anno expleto proxime venturo de denarios solidos quadrainta de bonos denarios expendibiles de moneta de Luca duodecim denarios per singulos solidos rationatos, per singulos menses in predicto constituto denarios bonos et expendibiles numeratos prode decem item bonis et expendibilis et eis vobis dederimus et perexolverimus, ista cartula et illa promissio que ego tibi pro suprascriptis solidis XL pignore misit nobis reddere debeatis; [2] et si forsitan in predicto constituto surascriptos solidos et suprascripto prode ... non dederimus ... abeat inde in antea portionem de predicta petia de terra que superius per ista cartula ad proprietario nomine [3] faciendo exinde quod volueritis absque nostra calumnia.

Nei 16 casi conservati di vendita con *tenore* il tempo del *constitutum* oscilla fra 1 e 5 anni; varia inoltre è la consistenza delle somme prestate: si va dai 6 soldi alle 50 lire, mentre gli interessi versati in denaro oscillano fra il 20% e il 100%; soltanto in due casi vengono fissati degli interessi in natura⁸⁸.

⁸⁷ 1019 gennaio 29: *Carte ACC 1*, nr. 4. Il *tenore* di una carta di poco precedente infatti (1017 [marzo 15]: *Carte ACP 1*, nr. 43) è completamente rovinato. Attestazioni pisane indirette della pratica si hanno però sin dal 1002: v. *infra*, nota 97.

⁸⁸ 1001 aprile 26 (*Carte ASP 1*, nr. 14); 1017 [marzo 15] (*Carte ACP 1*, nr. 43: il *tenore* è però illeggibile); 1019 gennaio 29 (*Carte ACC 1*, nr. 4); 1021 ottobre 5 (*Carte ASP 1*, nr. 24); 1033 gennaio 15 (*Carte ASP 1*, nr. 34); 1052/1053 febbraio 7 (*Carte ACP 2*, nr. 4); 1059 giugno 29 (*Carte ACP 2*, nr. 16); 1064 dicembre 6 (*Carte ACP 2*, nr. 39); 1065 febbraio 12 (*Carte ACP 2*, nr. 42); 1067 febbraio 10 (*Carte ACC 1*, nr. 52); 1072 (*Carte ASP 2*, nr. 5); 1072 (*Carte ASP 2*, nr. 8); 1080 ottobre 15 (*Carte ACP 3*, nr. 13); 1082

Ma sono altri gli aspetti, formali soltanto in apparenza, da considerare: la posizione del *tenore*, innanzitutto. In tutte le carte con *tenore* conservate del secolo XI, ad eccezione di una soltanto⁸⁹, il notaio ne scrive il testo di seguito alla propria *completio*, sullo stesso rigo. E non si tratta, in tutti quei casi, di posizione determinata da cause contingenti, come la mancanza di spazio: sullo stesso rigo si scrive anche quando abbondante spazio vuoto è disponibile al momento della stesura della *completio*⁹⁰. Il notaio talvolta traccia fra la fine della *completio* – «... et dedi» – e l'inizio del *tenore* – «Ista cartula facta est ...» – il segno interpuntivo che impiega normalmente nel testo per marcare la distinzione di parti autonome e significative. Non di rado si tratta di segni eleganti e vistosi, segni propriamente distintivi perché tipici di quel redattore⁹¹: elementi, insomma, che riconducono il *tenore* entro l'unità grafica del testo soprastante, 'dentro' la *charta*, e gli danno pari dignità.

Il piano grafico e di realizzazione materiale, tuttavia, è soltanto un riflesso del legame intrinseco del *tenore* con la *charta*. E non già perché il *tenore* è, della *charta*, appunto, la 'condizione', anzi la regola cui sottosta il negozio documentato *per chartam*. Ricordiamone il testo: «... ista cartula ... ista cartula et illa promissio ... per ista cartula ...». Non soltanto il *tenore* presuppone la carta soprascritta per manifestare il proprio contenuto; anche la carta di vendita ha bisogno del testo del *tenore* per realizzarsi: per realizzare la funzione di trasferire il bene, che sappiamo essere il pegno, *iure proprietario* e soprattutto per affermare che la proprietà sarà *absque calumnia*, che non significa altro che un impegno a non intentare cause dichiarate da colui che nel *tenore* – non nel testo della vendita soprascritta – si manifesta come debitore. Il *tenore* è parlante. Degno di essere citato proprio quando sarà certo che il pegno non potrà essere più riscattato,

maggio 9 (*Carte ASP 2*, nr. 32); 1085 marzo 24 (*Carte ASP 2*, nr. 42); 1089 agosto 6 (*Carte AAP 1*, nr. 193); 1098 luglio 19 (*Carte ACC 1*, nr. 141).

⁸⁹ 1089 agosto 6 (*Carte AAP 1*, nr. 193).

⁹⁰ Come si vede bene in 1033 gennaio 15 (*Carte ASP 1*, nr. 34), dove ampio spazio libero rimane sia prima sia dopo la *completio* col *tenore*.

⁹¹ Come, per esempio, la crocella ad x circondata da quattro puntini: *Carte ASP 1*, nr. 24.

come dice una bella *repromissionis pagina* fatta redigere da un debitore insolvente – «Propterea per anc repromissionis painam repromitto tibi ud da modum post trasacto constituto *de tinore de illa cartula* que ego rogavi in persona tua ...»⁹². Degno di essere conservato in tradizione di copia autentica insieme al testo della vendita soprascritta, come è attestato da diversi casi.

Perciò, aderire all'idea, diffusa, che vuole tali vendite definite come 'negozi camuffati', finisce col portar fuori strada, se non per altro perché impedisce di cogliere aspetti assolutamente importanti di una società che 'documenta', aspetti non completamente affossati e nascosti in una tradizione di singole e monotone *chartae*. La vendita non è 'mascherata'. Essa è semplicemente – e apertamente – una vendita *eo tenore ut*. L'intera procedura di prestito su pegno fondiario trova in questo sistema adottato nella prassi la propria congeniale e limpida documentazione.

Dall'idea del 'negozio camuffato o mascherato' discende l'altra idea altrettanto diffusa, per la quale si ritiene che, se il prestito non fosse stato restituito, «il codicillo sarebbe stato tagliato e l'atto sarebbe divenuto definitivo»⁹³. Stando invece a quanto si è osservato, la procedura deve essere immaginata esattamente al contrario. Semmai, la pratica notarile di Pisa delle carte di vendita con *tenore*, collocando quest'ultimo di seguito alla *completio* notarile e sulla sua stessa linea di scrittura, potrebbe aver anche inventato un meccanismo efficace in quanto automatico a tutela, questa volta finalmente, del debitore. Un'eliminazione fraudolenta del *tenore* prima del *transacto constituto*, per la pretesa di avere piena proprietà del pegno prima del tempo, sarebbe stata impossibile sulla base della stessa car-

⁹² Cfr. *supra*, nota 84; il testo continua più avanti: «...ud numquam ullo tempore non abeam potestatem ... de quartam portjonem ex integram de suprascripta petja de terra ... et qualiter tibi ad me ipso qui supra ... per memorata cartula in pingno hopvenit et in cartula ipsa continere dinoscitur ...».

⁹³ GARZELLA, *La 'moneta sostitutiva'* cit., p. 24, nota 8. Identica rappresentazione della dinamica documentaria si trova anche in *Carte AAP 2*, p. XIII: «È ovvio che l'originale (o uno degli originali) era custodito nell'archivio del prestatore di denaro, il quale in caso di mancata restituzione della somma e degli interessi pattuiti provvedeva a rifulare la pergamena nella parte inferiore, trasformando così l'atto in un titolo di acquisto del bene fondiario ceduto in garanzia».

ta di vendita che avrebbe dovuto avvalorare quella desiderata proprietà. La *charta*, certo, prefigurava già col suo testo un trasferimento definitivo, ma proprio grazie al suo *tenore* aperto e parlante, con indicazione di un termine cronologico preciso, poneva quel trasferimento in vigore soltanto dopo il termine, e soprattutto a quelle determinate condizioni. Un tentativo di eliminare quella chiave fondamentale di lettura – che teneva chiusa la porta della piena proprietà senza condizioni e prima del tempo, pur aprendo quella dell'usufrutto legittimato nel caso di interessi pagati coi frutti delle terre⁹⁴ –, sarebbe stato semplicemente un tentativo suicida, ché avrebbe eliminato la *completio*, la parte fondamentale – com'è noto – per dare validità alla *charta*. Del resto, nell'unico caso del secolo XI di *tenore* scritto al di sotto della *completio* (così come in molti casi del secolo seguente), dunque potenzialmente atto ad essere eliminato secondo la rappresentazione sinora comunemente accettata negli studi, gli impegni che gli 'autori' / debitori manifestano sono fondamentali proprio a qualificare l'eventuale futuro *status* di proprietario del 'destinatario' / creditore, e le condizioni sono importanti e in rapporto di reciprocità con il testo della vendita 'regolare' soprascritta, proprio in caso di *transacto constituto*⁹⁵.

⁹⁴ Cfr. *supra*, nota 88. Il più povero fra i debitori, quello che prende a prestito 6 soldi nel 1021, dà in pegno quello che possiede a Orticaia, che è l'ottava porzione di una terra, e dà per interesse le *blade* di quella terra.

⁹⁵ Cfr. *supra*, documento citato alla nota 89. Analogamente, anche per la pratica diversificata delle donazioni a enti ecclesiastici nella quali sia stato scritto in calce, lontano dalla *completio*, un testo che non è concepito per far parte apertamente del gioco come il *tenore* ma che racconta in sintesi che cosa è successo in margine alla donazione, non sarebbe poi in fondo necessario pensare alla pratica di un suo 'taglio' come compimento ultimo, riflesso del perfezionarsi di qualcosa. Se quel testo a noi interpreti lontani certamente 'confessa' il vero scopo dell'azione documentata dalla carta soprascritta e il vero motivo, non 'pio', della donazione, la sua stessa scritturazione, pur in margine, testimonia della necessità allora sentita di una sua rappresentazione in qualche modo 'documentaria', magari a garanzia di una delle due parti o di entrambe: poteva essere un prestito o una contesa sanata. Come indica Silio Scalfati in *Carte ACC 1*, p. XXX, nota 72 che segnala il fenomeno di queste carte di offerta, abbiamo per il secolo XI solo un caso negli archivi pisani di carta con questa sorta di commento in margine intatto nella carta 1085 febbraio 21 (*Carte ACC 1*, nr. 108): «Receperunt suprascripti iugalibus pro suprascripta terra que supra legitur ex parte predicti monasterii solidis quinqua-

Il *tenore* è dunque, rispetto alla carta un testo ‘fuori’ eppure ‘dentro’. Un espediente che potrebbe aver contato anche su un incastro meccanico e materiale, degno di nota però soprattutto per la riflessione teorica che avrà comportato da parte di giudici e notai – i soli protagonisti della cultura pratica giuridica – e che si pone all’incrocio fra mondo del negoziale e prospettive del giudizio. Se attuata poi l’eliminazione ‘regolare’ e non fraudolenta del *tenore* e, giocoforza, della *completio*, quel che restava della *charta* avrebbe rappresentato una vera e propria quietanza del pagamento del debito, che magari l’ex debitore – ed ex autore della carta di vendita – avrà voluto esigere e conservare per sé⁹⁶: ci potremmo spiegare allora le carte di vendita che ci sono giunte senza *completio* o con la parte escotocollare validativa danneggiata, vale a dire, appunto, ‘invalidata’⁹⁷.

ginta et tres». Probabilmente dipende dal fatto che la tradizione documentaria è determinata in misura minore, rispetto ad altre situazioni, dalla tradizione per via monastica; i tramiti di documentazione sono soprattutto le chiese cittadine, la canonica e la chiesa cattedrale.

⁹⁶ Nel *tenore* si parla semplicemente, nella maggioranza dei casi, di una restituzione della *cartula* di vendita come segno di quietanza, ma c’è da credere che il debitore solvente facesse in modo di renderla definitivamente innocua, pur restituita nelle sue mani, tagliandola: un diverso senso è difficile dare ai cenni di una restituzione della carta *inanis et vacua* contenuti nel *tenore* di vendite, che sono però del pieno secolo seguente (es. *Carte AAP* 2, nr. 3, p. 7). Un utile confronto può essere fatto con la situazione documentaria prefigurata nella ‘formula’ 9 del *Cartularium*, “Traditio promissionis pro debito”: la promessa qui è del creditore come si ricorderà (cfr. *supra*, nota 58) che promette, se verrà saldato il debito, «predictam cartam venditionis capsatam et taliatam reddere».

⁹⁷ Quelle che abbiamo potuto accertare sono: 1002/1003 settembre 24 (*Carte ACP* 1, nr. 24), 1064 aprile 26 (*Carte ASP* 1, nr. 65), 1066 febbraio 27 (*Carte ACP* 2, nr. 51). Mentre nel primo caso la rifilatura è sicura, nel secondo e nel terzo potrebbe certo anche trattarsi di carte non finite. Potrebbe farlo pensare, in particolare, la carta 1064 aprile 26 dal momento che molto spazio resta ancora libero sotto alle linee dei *signa manuum* dei testimoni e dal momento che al posto del prezzo presenta uno spazio lasciato vuoto: ma è vero anche che molte *chartae* presentano ampio spazio vuoto fra i *signa manuum* e la *completio*, e che esistono carte con *tenore* di seguito alla *completio* che, proprio per la particolare situazione che documentano, lasciano spazio vuoto al posto del prezzo, come per esempio la carta [10]72 novembre 14-30, citata *infra*, nota 128. Danni alla *completio* erano stati *en passant* osservati brevemente e per ipotesi ricondotti a una eventuale presenza di ‘codicilli’ già in *Carte ACC* 1, p. XXXIV, nota 72, senza però trarne conclu-

Abbiamo dunque una prima visuale sul sistema integrato di *chartae* nella documentazione del credito nel secolo XI: carta di vendita, *tenore*, carta di promessa. La tradizione restituisce tutti e tre gli elementi in due casi⁹⁸. Un complesso di 16 vendite con *tenore* non è poco se si tien conto che queste *non* esauriscono le fonti che documentano il fenomeno del credito nel secolo XI. Quelle vendite con *tenore* documentano dunque, secondo la ‘fenomenologia’ del *tenore* nel sistema che abbiamo illustrato, i crediti non rientrati – ovvero i debiti non pagati – quindi le acquisizioni in proprietà piena del bene dato in pegno – ‘venduto’ – da parte del creditore *oppure* da parte di chi lo avrà acquisito successivamente da costui, magari solo per una certa quota. La trasmissione per *exemplaria* che abbiamo illustrato più sopra val bene, infatti, anche in quest’ambito. Ed eloquentissima può ripresentarsi, ora, alla nostra attenzione quella prima carta del 1001 trädita in copia di copia da originale, nata originale lucchese ma vis-suta copia nella proprietà di qualche pisano⁹⁹. A una perdita di carte di promessa in una situazione di conservazione di carte di vendita con *tenore* possiamo dare, in fondo, una spiegazione anche sul piano della *chance* di conservazione meramente archivistica.

Verso la fine del secolo il *tenore* diventa il luogo per esprimere, in maniera valida e validata, anche la regolamentazione di altre situazioni, legate in qualche modo al tempo ma non più al credito: come certe donazioni, per esempio, che si attueranno dopo la morte e che sono di fatto una previsione di situazioni patrimoniali per le quali, nel *tenore*, si fissano certe condizioni che si sarebbero dovute realizzare in funzione di possibili av-

sioni in merito a un sistema diverso dall’idea del negozio camuffato vista sopra: cfr. *ACC 1*, nrr. 95 e 109.

⁹⁸ 1064 dicembre 6 (*Carte ACP 2*, nrr. 39 e 40); 1067 febbraio 10 (*Carte ACC 1*, nrr. 52 e 53). In quest’ultima occorrenza la struttura della promessa reca una *variatio* rispetto alla forma normale descritta sopra nel paragrafo 5, perché dopo la *manifestatio* del ricevimento del *meritum*, il *propterea* introduce una *confessio* della propria posizione di debitore, riassumendo in breve i termini del *tenore*, per poi proseguire come di regola con la promessa di non molestare nel bene: come nel caso del documento citato *supra* alla nota 84. La prima, invece, presenta la struttura ‘normale’, con la menzione della vendita e il nome del notaio.

⁹⁹ Cfr. *supra*, nota 83.

venimenti¹⁰⁰. Oppure come certi accordi legati al matrimonio, che occupa sempre più spazio nella documentazione, non tanto e non solo per la spartizione patrimoniale al momento della sua attuazione, ma sempre più come strategia importante per le famiglie, proiettata nel futuro: la sua mancata attuazione doveva essere coperta in qualche modo da una specie di ‘assicurazione’¹⁰¹. «Ista cartula facta est in eo tenore ...». Continua ad essere questo *incipit* di questo testo, il quale continua ad essere ‘parlante’ anche nelle sue più tarde e variate applicazioni del secolo seguente e ad avere bisogno, per essere compreso, della *charta suprascripta*, del testo collocato al di sopra della *completio*; così come la *charta* ha bisogno del *tenore* per valere ciò che deve valere. Diventa per questo indifferente la posizione rispetto alla *completio*, benché i casi di scrittura di seguito e sulla stessa linea della sottoscrizione del notaio siano ancora parecchi nel secolo XII. Sembra essersi attuato un recupero evoluto di quella parte assolutamente sganciata da ogni formulario e invece del tutto dipendente dalle volontà personali e dalle situazioni puntuali – che era denominata *tenore*, appunto – che s’incuneava profondamente già nella *cartola* longobarda a scardinarne l’assetto compositivo sorretto dalle strutture tradizionali ereditate dal passato e attuate in modo tipico. Parte che qui, nella pratica dei notai pisani, riceve una struttura propria, con formulazioni testuali ricorrenti, pensata fuori e dentro la *charta* in una posizione, per certi versi, anche strategicamente funzionale.

Quali altre prospettive offre, però, lo studio della tradizione? La domanda è d’obbligo di fronte ai dati che abbiamo osservato nel paragrafo precedente. Il conto, per tutto il secolo XI, era di 76 promesse che menzionano vendite (22+ 54)¹⁰² e di 47 vendite (8+39), fra quelle ricordate nelle promesse, conservate. Si tratta però di 47 vendite che non hanno

¹⁰⁰ Cfr. *Carte ACP* 3, nr. 25 e nr. 51 (1084 dicembre 29, 1093 gennaio 27). Cfr. anche il *tenore* della donazione fiorentina citata nella nota precedente. Anche in questo caso non pare corretto l’accostamento al codicillo testamentario, nonostante l’applicazione possa evocare somiglianze.

¹⁰¹ V. ancora il bell’esempio di *Carte ASP* 2, nr. 8 ([10]72 novembre 14-30), citato *infra*, nota 128.

¹⁰² Cfr. *supra*, § 5.

tenore. Hanno regolarmente la *completio* del notaio, che in tutti i casi dista tanto spazio dal margine inferiore della pergamena da non lasciare alcun'ombra di dubbio: nessun *tenore* potrebbe essere stato apposto appena sotto quelle *completiones* e successivamente, in un secondo momento, asportato. Una contraddizione, dunque, della procedura appena delineata?

Per spiegare l'esistenza di promesse assolute, è sembrato ragionevole non soltanto ipotizzare un loro impiego nelle strategie documentarie per la sistemazione del patrimonio in relazione ai matrimoni (avendone anche prove dirette), ma anche ritenere probabile una loro adozione al momento dell'entrata di nuovi *consortes* nella proprietà o in occasione di una redistribuzione di quote all'interno di quella. Al contrario, la collocazione al di fuori dell'ambito del credito di queste promesse e vendite correlate fra loro ma senza l'elemento *tenore* (e con o senza vendita conservata) sembra obiettivamente difficile: senz'altro più difficile che fare ipotesi per continuare a mantenerle, invece, in quell'ambito. Le ipotesi potrebbero infatti essere due. Si potrebbe pensare a un *tenore* separato, letteralmente 'fuori' dalla *charta*, ovvero scritto su un'altra pergamena. Non si sono trovati casi nella tradizione che stiamo studiando, ma la pratica esisteva: ne abbiamo conto da una splendida testimonianza fiorentina¹⁰³. Questa ipotesi presuppone di continuare a pensare che *tutte* le carte di promessa con vendita correlata ed esplicitamente ricordata nel testo – e tutte le carte di vendita relative (quelle conservate) – siano documentazione in 'entrata' rispetto alla procedura di documentazione del credito e siano necessariamente emesse sempre da chi ha chiesto il prestito, a garanzia del creditore.

Ma se eliminassimo per un momento la congettura – legittima, come s'è visto – del *tenore* materialmente separato, perché non pensare, di fron-

¹⁰³ ASF, Normali, 1079 marzo, Passignano: unica segnatura archivistica a denotazione di 2 pezzi. La prima pergamena porta una *charta donationis* in favore di Passignano, rogata da un importante notaio, Grimaldus, che roga per Passignano ma anche per la badia di Settimo: il donante è un certo Azzo. Sulla seconda è, invece, scritto il suo *tenore*. «In hoc tinore ...»: questo è l'inizio del 'documento', che diversamente non potremmo definire. Esso contiene le particolari condizioni della donazione, che non figurano nella *charta donationis*. Il *tenore* ha perfino un proprio *actum*: «Hoc factum est in Septimo intus casa ipsius Actj et de germano sui Actjo filio bone memorie Rolandi».

te a coppie di promesse e vendite correlate ma senza *tenore*, a documentazione in ‘uscita’? Documentazione emessa, vale a dire, da un creditore che s’è visto restituire nel tempo stabilito il denaro prestato? In fondo, sarebbe del tutto logico che, messo in atto un delicato equilibrio di garanzie attraverso un sistema di più documenti «pesanti» (Paolo Cammarosano), in sé perfetti ma validi come ‘tappe’, dando in pegno la terra all’inizio della vicenda, lo si replicasse nel senso contrario, benché il sistema prevedesse tra le condizioni sottoscritte all’inizio la restituzione di *illa cartula venditionis*. Il creditore, in fin dei conti, disponendo per anni della carta di vendita con *tenore* e della promessa avrebbe potuto aver fatto con quelle qualsiasi cosa: anche averle passate per propria convenienza, prima dello scadere del termine, con la *res*, in altre mani. Alcune delle promesse e alcune delle vendite con questa ipotesi, dunque, potrebbero costituire documentazione di restituzioni del pegno al debitore, all’antico proprietario, con titoli forti e stabili – come l’alienazione nella forma della *charta* di vendita – allo stesso modo di quelli con cui quel pegno era stato dato. Non sarebbe peregrino immaginarlo, in un mondo in cui *res* e *chartae*, come abbiamo già visto, erano estremamente mobili.

Ma dall’immaginazione ci si può affrancare con un po’ di fortuna, leggendo le carte. Agli anni 1115/1116 appartiene un documento non pienamente compreso dall’editore, stando al regesto che ne dà e al titolo di *convenientum*¹⁰⁴. Si tratta di una ‘vendita *eo tenore ut*’, della dazione di un pegno in cambio di un prestito in denaro; al testo della carta di vendita lo stesso notaio fa seguire un *tenore*, apposto in forma variata rispetto al consueto, e di seguito a questo altri testi che, invece di prefigurare, ‘narrano’: all’origine del tutto stava infatti una situazione particolare, che doveva pur essere rappresentata per *chartam*, una situazione che emerge eccezionalmente nella tradizione delle *chartae*, ma forse comune nella realtà che, con gli inizi del secolo XII, vedeva i *tenutari* delle terre – coloro che i *sapientes* del diritto chiameranno poi *domini utiles* – affiancarsi in posizione economicamente eminente ai proprietari. Ma riassumiamola nelle sue tappe: una coppia di coniugi ‘vende’ un fondo a due fratelli per ricevere da costoro 26 denari (*charta venditionis*); un parente della coppia (fratello

¹⁰⁴ *Carte ACP 4*, nr. 77.

della donna), che ‘teneva’ quel fondo dato in pegno, fa ‘prendere’ ai due fratelli il pegno con la condizione che egli avrebbe versato entro 2 anni il ‘prezzo’ ricevuto dalla sorella e dal cognato (*tenore*); avviene che il tenentario (parente della coppia di debitori) sia pronto a dare il prezzo e a rifondere il debito ma i fratelli non ne vogliono sapere di ricevere ‘il prezzo’; si giunge a un accordo fra le due parti mediato da un castaldo e alla presenza – non a caso – dello stesso notaio che ha scritto la vendita e il *tenore* e che sta scrivendo la densa memoria di questi ultimi avvenimenti; finalmente la somma di danaro, che i due fratelli creditori avevano dato ai coniugi (autori della vendita), viene consegnata al padre dei due dal parente tenentario della terra (‘autore’ del *tenore*), con un interesse aggiuntivo (l’accordo si è ottenuto per questo). Ecco dunque quel che interessa: nel *tenore* del parente dei coniugi si stabilisce che nel caso di restituzione del debito *infra ipso constituto* i due fratelli avrebbero dovuto «reddere ista cartula» (la vendita ai due fratelli soprastante il *tenore*, autori il cognato e la sorella) «sine malum ingenium *et alia rogare*»; nel racconto dei fatti successivi (l’accordo con il castaldio e la restituzione del debito) il notaio riporta che fu restituita la «suprascripta cartula» (sempre la vendita dei due coniugi) «cum predicta terra e *alia [scil. cartula] de adquisito*». Insomma, quando un pegno veniva restituito perché un debito era stato pagato, la carta (col *tenore* sottoscritto) ritornava, come si sa, al debitore solvente, ma il creditore faceva a sua volta a costui un’altra carta, *de adquisito*: una carta, cioè, in cui egli figurava ‘vendere’ la terra (ex pegno) e l’antico proprietario figurava (ri)acquistarla.

E la promessa? Si è taciuto il fatto che fuori da questa *charta* di vendita, sotto alla *completio* ma prima di quell’ ‘eccezionale’ *tenore* dettato da un tenentario parente (interessato evidentemente a non perdere la terra e in grado di esporsi nel rifondere il debito) c’è un piccolo testo, scritto sempre dal notaio e contestualmente alla *charta* (mentre *tenore* e la notizia dei fatti successivi sembrano aggiunti in inchiostro diverso). Un testo abbreviato, di cui parleremo nel prossimo paragrafo.

Proviamo a trarre prime conclusioni. In altre tradizioni documentarie è stato osservato, leggendo le vicende delle carte presentate in giudizio, che

i notai potevano fare da intermediari ed essere addirittura «dépositaires des écrits d'étape»¹⁰⁵. L'ipotesi non è da scartare neppure di fronte a questo sistema di carte 'pesanti' come quelle di compravendita pisane, realizzate in avvio e a chiusura di transazioni che avevano una certa durata, anche se per la posizione e soprattutto per il contenuto del *tenore* è probabile che i notai pisani avessero escogitato una qualche garanzia per il debitore nel periodo intermedio del prestito. In ogni caso, sono proprio i giudici e notai, che redigono le carte e suggeriscono le soluzioni scritte di garanzie e soprattutto di validità nelle operazioni delicate, di credito o d'altro. Già solo di fronte alle situazioni viste finora, senza la conferma certamente data dal documento ricordato da ultimo, il notaio appare con evidenza non solo come colui che indicava le soluzioni valide alla parte che gli si era rivolta – che, insomma, *laudava*, impiegando quel termine tecnico che affiora solo coi primissimi anni del secolo XII¹⁰⁶ – ma che presiedeva, nel caso per esempio della procedura per il credito, anche al momento della restituzione dei soldi da parte del debitore e quindi della restituzione delle due carte, di acquisto e di promessa, da parte del credi-

¹⁰⁵ Come il notaio Silo del documento del 1024 agosto 29 studiato da BOUGARD, *Falsum falsorum*, § I. 1, che presta i suoi servizi, però, a personaggi importanti come i vescovi di Modena.

¹⁰⁶ Un bellissimo esempio del 1105 marzo 2, Pisa (*Carte ACP 4*, nr. 27): una vendita con *tenore* che documenta un prestito o comunque movimenti di danaro, come pare, ma dalla vicenda più complicata per la presenza di figli che devono concorrere, raggiunta la maggiore età, al saldo. Nel *tenore*, prospettando questa situazione si dice: «... si superscriptus Anselmus filius meus venerit ad legitimam etatem de decem et octo annis et infra unum annum quod inde inquisitus fuerit, fecerit rogare et tradere cartulam venditionis et repromissionem pro superscriptis denariis in persona tua qui super Antofano vel heredis tui *aut ubi tu hordinaveris in laudatione tui iudicis et notarii* ...». Sarà il notaio a indicare al suo cliente Antofano *ubi*, la destinazione cioè più efficace (si intende qui proprio l'individuazione di un destinatario) di quelle carte che il figlio dovrà fare, analogamente alla madre. È la prima volta che nella rappresentazione scritta delle *charta* emerge con tanta evidenza – siamo all'interno del testo di un *tenore*, è pur vero – questo inedito rapporto professionale: il notaio e giudice 'di' Antofano (*tui iudicis et notarii*). Eravamo abituati a leggere, nei loro luoghi più specifici, che il *notarius* era *ecclesiae, episcopi, imperatoris o civitatis*: è un mondo nuovo che emerge. Sia notato *en passant* il senso, qui, di *rogare et tradere*.

tore e alla emissione di una ‘nuova’ carta di vendita dal creditore al debitore (e forse anche di una nuova carta di promessa correlata a quella); che eventualmente eseguiva il taglio del *tenore* e quindi, nella stragrande maggioranza dei casi, il taglio della propria o altrui *completio*, facendo così in modo di restituire *inanis et vacua* l’originale carta di vendita; oppure che, in caso di mancata restituzione del debito, realizzava come rogatario del debitore una ulteriore carta di promessa destinata al creditore con riferimenti espliciti al pegno e al debito, in definitiva al *tenore*¹⁰⁷, in modo da rendere più forte l’originaria carta di vendita con *tenore*. Il dato nuovo da sottolineare sarebbe perciò non tanto un particolare ruolo rivestito in qualche occasione, quanto la generalizzazione di tali funzioni, che verrebbero a delineare, ora, un profilo più spesso.

7. *Promesse in compendio*

Al 1065 è datata una normale carta di vendita con *tenore* che, come le altre, documenta un credito¹⁰⁸. Si tratta, però, della prima che porti al di sotto del *tenore* – e dunque ancor più ‘esternamente’ alla *charta* – un ulteriore testo, che nessun editore o studioso di documentazione pisana ha finora mai notato e spiegato. Il seguente:

Et promissio post transacto constituto. Ad defendendum. Qui per manum tenet. Ad penam argentum optimum libras decem. A suprascripti testes, meritum et datare¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Cfr. i documenti *Carte ACC 1*, nr. 53 (citata *supra* alla nota 98) e *Carte AAP 1*, nr. 171 (citata *supra* alle note 84 e 92).

¹⁰⁸ *Carte ACP 2*, nr. 42.

¹⁰⁹ Per comodità di lettura non ho indicato i luoghi restituiti come invece fa – e come deve – l’editore in *Carte ACP 2*, nr. 42, p. 115. Invece per un motivo più intrinseco, di interpretazione, è mia e diverge da questa edizione, per questo testo, e dalle rispettive edizioni per tutti i testi che verranno citati più avanti, la punteggiatura moderna e la conseguente individuazione di parti significanti.

Nessun dubbio. Si tratta della redazione abbreviata di una *charta*: di una *repromissionis pagina*.

Tuttavia è necessario riflettere un poco sul come ‘entrare’ in un testo del genere. La sua natura di ‘abbreviazione’ consente considerazioni generali e permette di rilevare criteri che potrebbero essere adottati di fronte a qualsiasi testo di natura analoga di qualsiasi età. In un testo che sia stato contratto – se ciò è avvenuto in modo efficace, perseguendo lo scopo di essere compreso – restano fissi alcuni elementi-parte che ne devono permettere poi lo scioglimento in un discorso di senso compiuto. Se lo scopo dell’abbreviazione è unico e definito, varia invece può essere la natura di quegli elementi fissi: ciò può dipendere da molti fattori, ma è indubbio che fondamentale nel gioco sia il referente, ossia il pubblico di lettori di quell’abbreviazione, che è il medesimo al quale è destinato il relativo discorso pieno. Inoltre, gli elementi-parte che realizzano il discorso abbreviato possono: 1) aver un riferimento esterno a loro stessi, come, per esempio, indicare un’azione da fare; 2) significare se stessi, cioè essere essi stessi un pezzo, riconoscibile, del discorso intero. La sintassi tra gli elementi-parte deve essere condivisa dall’autore dell’abbreviazione e dal suo lettore o referente¹¹⁰.

Riprendiamo allora la *promissio* compendiata in coda al *tenore* della carta di vendita del 1065:

Et promissio post transacto constituto. Ad defendendum. Qui per manum tenet. Ad penam argentum optimum libras decem. A suprascripti testes, meritum et datare.

¹¹⁰ Come se, dovendo lasciare come appunto a un collega la preghiera di chiamare per telefono il mio amico Michele per chiedergli di andare insieme a teatro il sabato seguente, scrivessi: ‘Chiamata Michele sabato teatro’. Il primo e l’ultimo elemento sono di natura opposta: uno dice che cosa si deve fare, l’altro è pezzo della comunicazione da fare. La giusta collocazione di ‘sabato’ (da associare a ‘teatro’ e non a ‘chiamata’) dipenderà dalla condivisione della logica e del contesto di questo messaggio fra me e il collega.

E proponiamone lo ‘scioglimento’ traducendone contemporaneamente, quando opportuno, il testo¹¹¹.

E (si farà una) carta di promessa una volta scaduto il termine (per la restituzione del debito e qualora il debito non sia stato pagato). (La carta conterrà la formula di) *defensio*. (La carta conterrà anche la clausola) «*eidem omni qui unc promissio pre manibus abuerit et eum nobis ostiderit*». (Vi sarà stabilito) un risarcimento (in caso di mancata sua osservanza) di 10 lire. (Vi figureranno) gli stessi testimoni scritti sopra (in questa carta di vendita). (Vi figurerà consegnato) lo stesso *meritum* scritto sopra (in questa carta di vendita). (Sarà datata) alla stessa data riportata sopra (in questa carta di vendita).

«Qui per manum tenet» è un elemento-parte del compendio che significa se stesso: la contrazione di una formula specifica della carta di promessa, che dunque non deve mancare¹¹². Lo scioglimento al tempo futuro della realizzazione della *promissio* – *si farà, conterrà, vi figureranno* etc. – è imposto e dato dal contesto (*charta* e *tenore* soprascritti) a noi interpreti così come al lettore di allora. Il «post transacto costituito», espressione avverbiale inequivocabilmente riferita alla redazione della *promissio* – che conferma peraltro in questo caso la coincidenza fra questa e la carta menzionata nel soprastante *tenore*, il cui testo devia dalle espressioni consuete ed è più preciso del solito: «*cartula facere fare abemus ...*»¹¹³ – potrebbe però essere, contemporaneamente, anch’essa un elemento-parte del compendio; si ricordi l’inizio di una carta di promessa del 1076 già citata: «... Propterea per anc repromissionis painam repromitto tibi ud da

¹¹¹ Tra parentesi tonde sono le parti di discorso abbreviato; fuori parentesi, gli elementi-parte impiegati nel compendio.

¹¹² Cfr. il modello *supra*, § 5, al momento 5 della forma, verso la fine: «*eidem omni qui unc promissio pre manibus abuerit et eum nobis ostiderit*». Cfr. anche *supra*, nota 78.

¹¹³ Più spesso, infatti, è ricordata ambiguamente: per es. «... *ista cartula et illo promissio que nobis tibi facimus pro suprascriptis ...*».

modum post trasacto constituto de tinore de illa cartula que ego rogavi in persona tua ...»¹¹⁴.

A partire dalla prima attestazione, nel 1065, la *promissio* compendiata è spesso presente – sempre nella stessa posizione di coda – nelle carte di vendita con *tenore*, ma anche in quelle che ne sono prive. Prendiamo, a titolo di esempio per queste ultime, una *charta* di vendita senza *tenore* del 1070. Due fratelli, Anselmo e Bonfilio di Cennamo, vendono a un altro loro fratello, Vicino, una terra: una probabilissima redistribuzione delle quote di patrimonio all'interno della famiglia.

Suprascripti Anselmo e Bonfilio promissio. In te Vicino et in tuos eredes contra ipsa cartula ad defendendum. Qui per manum tenet. A penam argentum optimum solidos centum. Suprascripti testes, meritum et data-re¹¹⁵.

Si vede bene che un certo margine di 'libertà' del notaio nel compendiare non annulla la precisa individuazione di determinati punti fermi. Il notaio *domini imperatoris* Sigismondo, rogatario di questa carta di vendita, ri-specifica gli autori della *repromissionis pagina* e in tre balzi percorre la promessa di *defensio*: diretta a Vicino, comprendente gli eredi, con l'impegno di pagare anche a chi si presentava con la *promissio* in mano. Si rilegga la formula dalla struttura della *repromissionis pagina* presentata nel paragrafo 5 ('momento' 5), ripescandone soltanto le parole-chiave del testo: «... repromitto ego tibi ... vel ad tuis eredibus ... ad omni omnes defendere ... tunc spondeo ego componere tibi aut eidem omini qui unc promissio pre manibus abuerit ...».

Vediamone ancora:

¹¹⁴ *Carte AAP 1*, nr. 171 (cfr. *supra*, nota 84); il testo qui potrebbe essere tradotto: 'pertanto per questa carta di promessa prometto a te che da ora innanzi, scaduto ormai il termine stabilito del *tenore* scritto in quella carta destinata a te che chiesi al notaio di redigere, non avrò facoltà etc ...?'.
¹¹⁵ *Carte ASP 1*, nr. 75 (1070 aprile 26, Pisa). La carta è in copia, ma assai tarda, del secolo XV.

Promissio. A penam arientum solidos quadrainta de denarios Lucense. Nec auctores nec defensores. Et qui per manum tenet. Merito annulo de auro uno. Suprascriptis testis et datarem¹¹⁶.

Anche in questo caso c'è un elemento-parte del compendio – «Nec auctores nec defensores» – che significa se stesso: la carta di promessa avrebbe dovuto contenere nella formula di *defensio* (il momento 5 della forma vista più sopra nel § 5) quel passaggio formulare tipico nelle vendite ma generalmente assente nel testo delle promesse: «... Si tamen si nos exinde *auctores nec defensores* ...»¹¹⁷.

Ancora:

Et promissio communiter suprascripto Ildebrandus et Sibilla. Qui per manum tenet. Ad penam arienti optimi libras decem ad suprascripto datare, merito et testium¹¹⁸.

Suprascripto Ugo promissio. Contra suprascripta cartula, post trasacto constituto, ad defendendum. Qui per manu tenet. Ad penam arientum optimum solidos centum. Ad suprascriptum meritum et datare et testes¹¹⁹.

E così via. Si sarà notata una certa variabilità nella presenza e combinazione di alcuni elementi e una certa costante presenza e forma per altri: lo scioglimento del compendio dà sempre, comunque, per esito il testo di una *repromissionis pagina*. È sempre presente l'elemento «Qui per manum tenet» a indicare l'inserimento della relativa formula, e come un ritornello chiude sempre la *promissio* abbreviata l'elemento «Ad suprascriptum meritum et datare et testes», con variazioni nella serie ma non nella composizione ch'è la seguente: il *meritum*, i testimoni, la datazione. La quale, per

¹¹⁶ *Carte ASP* 2, nr. 4 (1071 dicembre 12, Pisa); cfr. anche *infra*, nota 127.

¹¹⁷ La stringa formulare cui si allude qui con *nec auctores nec defensores* è senz'altro la parte 3 del 'momento' 5 della nuova struttura della *charta* di vendita presentata nel paragrafo 2. Cfr. anche *supra*, nota 69.

¹¹⁸ *Carte ACP* 3, nr. 10 (1078 agosto 15, Pisa).

¹¹⁹ *Carte ACP* 3, nr. 13 (1080 ottobre 15, Pisa).

altro, si può cogliere qui nella ‘voce’ che aveva assunta nel gergo, in volgare, dei notai pisani, che la indicavano evidentemente come verbo: il *datare*, ovvero l’azione di apporre la data al documento¹²⁰.

Si potrebbe già concludere che questi testi-compendio nelle mani dei notai – di tutti i notai roganti a Pisa – raggiungono nel corso della seconda metà del secolo XI una specie di forma standard, date le minime varianti. «Et promissio post transactum constitutum. Ad defendendum. Et qui per manum tenet. Ad penam argenti optimi librarum decem. Ad suprascriptum datare et testes» si scriveva ancora, per esempio, nel 1135 in una vendita con *tenore* in cui si pattuiva la restituzione di 80 soldi in un *constitutum* di 5 anni¹²¹.

Lo studio dei testi notarili ‘abbreviati’ dell’ultimo secolo XI è stato il piano principale su cui si è condotta la ricerca per cogliere il momento in cui questa figura dalla storia eccezionale, il notaio italiano, assume quel connotato altrettanto eccezionale di persona rivestita di *publica fides*: la storia è lunga di faticose conquiste culturali, fatte in proprio nella prassi – e di cui abbiamo intravisto anche qui alcuni aspetti – prima che ‘contratti’ e funzione della scrittura come ‘prova’ piovano dall’alto delle siderali scoperte della *iurisprudencia* dei sapienti bolognesi insieme a schemi di *instrumenta* e a nuovi comportamenti professionali¹²².

¹²⁰ Momento saliente e qualificante del lavoro notarile nella confezione della *charta* e del documento in genere. In regime di *instrumentum* quando anche i pratici, di rango però, si metteranno a far teoria, delle *publicationes* (secondo Rolandino) ben 4 erano comprese nel *datare*: indizione, giorno, anno e data topica. Le altre 2 erano: testimoni e sottoscrizione notarile.

¹²¹ Archivio Capitolare di Pisa, Diplomatico, nr. 432: 1135 giugno 30, presso Putignano (Pisa).

¹²² Su questo aspetto culturale e pratico, tutto interno al notariato, ha sempre insistito Giovanna Nicolaj: cfr. in particolare G. NICOLAJ, *Cultura e prassi di notai preirmeriani. Alle origini del rinascimento giuridico* (Ius nostrum, 19), Milano 1991. In effetti, tutte le storie del notariato che si risolvano in una serie cronologica di titolature e ricostruzione dei loro conferimenti da parte dell’autorità pubblica – dai longobardi a Federico I – non riescono bene in fondo a spiegare come e perché si arriva a quella *fides* che poi il notaio riverbera sulle proprie scritture: cfr. per esempio A. MEYER, *Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert*, Tübingen 2000 (Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom, 92), pp. 7-108. Recentemente, però, Attilio

Nella ricerca l'osservazione di cambiamenti significativi nel modo pratico di operare e di scrivere ha avuto, dal canto suo, la funzione di fornire prova che quella svolta 'culturale' era in atto, e di dare il riflesso di un ruolo nuovo concreto entro il tessuto vivo della società, cittadina ma anche rurale¹²³. Ma i testi abbreviati di carte studiati in questo contesto sono quelli che i notai realizzavano sul dorso della pergamena, dove veniva trascritta la minuta del testo della *charta*, trascritto poi in *mundum* sul recto, secondo la cosiddetta pratica di duplice redazione, per la quale al notaio, consegnando al destinatario la *charta* completa, non sarebbe rimasto di quella rogazione più nulla: tutto il suo lavoro era iniziato e sarebbe finito lì, fra verso e recto del pezzo di pergamena, perché la *charta* era ancora titolo e la scrittura notarile non costituiva 'prova' nel senso giuridico che abbiamo ancora oggi.

Lo studio di Giorgio Cencetti per Bologna¹²⁴ ha mostrato che, nel sesto e settimo decennio del secolo XI, le *rogationes* – così si chiamano le 'notizie dorsali' in quella città – venivano regolarmente conservate negli archivi dei destinatari, ma soprattutto che il notaio le conservava: quelle

Bartoli Langeli ha rilevato la «dominanza del fattore politico» come fatto organico a tutti gli aspetti della vita comunale cittadina, fino a prefigurare nella città e nel fattore politico, appunto – e dunque fuori dal notariato – «il fattore del trionfo del notariato»; tutto ciò sulla scorta degli studi, ormai decennali, sul notariato genovese di Dino Puncuh e Antonella Rovere e dei loro indubitabili risultati, e sui propri in merito al notariato veneziano: A. BARTOLI LANGELI, *Il notariato*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV. Atti del Convegno Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000*, a cura di G. Ortalli e D. Puncuh, Genova-Venezia 2001, pp. 73-101.

¹²³ Oltre allo studio di certi fenomeni riscontrati nei pochi testi abbreviati notarili superstiti del secolo XI, una direzione assai battuta (per le carte della fine del secolo XI e gli inizi, soprattutto, del XII) è stata quella dell'analisi della presenza – attestata di solito nella *completio* – di due notai con funzioni diverse nella stesura del *mundum*: sicuro indice del fatto che la prassi della scrittura e della custodia delle imbreviature presso il rogatorio era divenuta ormai cosa normale.

¹²⁴ G. CENCETTI, *La «rogatio» nelle carte bolognesi. Contributo allo studio del documento notarile italiano nei secoli X-XII*, ora in ID., *Notariato medievale bolognese. I: Scritti di Giorgio Cencetti*, Roma 1977, pp. 217-352.

che egli rilasciava ai propri clienti erano copie di rogazioni¹²⁵. La svolta, osservata su testi apparentemente analoghi, è compiuta: la ‘minuta’ rappresentata dalla notizia dorsale ‘altomedievale’ priva di valore giuridico da un lato e dall’altro, all’opposto, testi abbreviati – ancora scritti qualche volta sul tergo – ormai già «strumenti virtuali» (Cencetti): per porli in essere mancava solo la richiesta della parte cliente al notaio o al suo legittimo successore.

Tra le lezioni importanti dello studio di Cencetti, c’è l’invito a porsi la questione della tradizione di quei testi abbreviati sul verso dell *chartae*. Facciamolo, dunque, anche per le nostre promesse compendiate sul recto: cercare di capire la loro tradizione – in senso filologico – significa stabilire il rapporto che hanno con la *charta* ospite e con la carta che compendiano.

L’esame dei cosiddetti caratteri estrinseci porta a disporre di elementi sostanziali. I nostri testi, come si ricorderà, sono scritti sul recto, dove sta il *mundum* di un’altra carta, ma in relazione con essa, e sono scritti dallo stesso notaio rogatario. Sono scritti dopo il testo del *tenore* che, come sappiamo, è apposto nella stragrande maggioranza dei casi di seguito alla *completio* sullo stesso rigo (e forse non senza una funzionalità, come abbiamo detto, che probabilmente mantenne anche nel secolo XII benché in una situazione più articolata); talora nello spazio libero sottostante e a una certa distanza, talora di seguito alla chiusa dello stesso *tenore*, sullo stesso suo rigo finale.

L’apposizione della *promissio* abbreviata sopraggiunge – certo – alla fine di tutto un processo di scritturazione, ma rispetto al resto – alla carta e al *tenore* soprastanti – non è affatto secondaria. La sua realizzazione grafica è accurata, rientra perfettamente nella *forma* del documento: nel testo del

¹²⁵ Scritte sul tergo di pergamene a fare *dossier* con il documento completo vergato sul recto che non era, di quella *rogatio*, la versione in *mundum* bensì la documentazione di un altro negozio. Oppure su supporti autonomi. Negli archivi di Pisa, il primo esempio di una ‘minuta’ scritta su striscia di pergamena sciolta e conservata nell’archivio del destinatario insieme al documento in *extenso* è del 1085: 1085 maggio 30 (*Carte ACC 1*, nr. 111). Più o meno nello stesso periodo pratiche analoghe si riscontrano nel territorio fiorentino: *Le carte della Canonica della cattedrale di Firenze (723-1149)*, a cura di R. Piattoli, Roma 1938, nr. 140 (1090 marzo 30).

1070 dei due fratelli Anselmo e Bonfilio¹²⁶, *datare* è scritto spaziato per raggiungere almeno la metà del rigo che poi viene riempito con gli stessi tratti ornamentali a nodulo che il notaio impiega nel testo della soprastante *charta* come riempimento degli spazi liberi a tutela della sua scrittura ‘autentica’, affinché nessuno aggiunga altro. Ancora: nel 1071 dicembre 12¹²⁷ il notaio Leo aveva dimenticato di scrivere *Actum Pisa* laddove doveva, cioè alla fine del testo della *charta* di vendita – che è questa volta senza *tenore* – e dopo la formula di *rogatio*. Poiché deve essersene accorto dopo che aveva completato quel rigo riempiendolo come di solito coi suoi tratti tipici, apposta la propria *completio* e terminata sotto a questa la scrittura della *promissio* in compendio aggiunse in bella forma l'*actum* proprio di seguito a quest'ultima. Piuttosto che leggere in tutto ciò una specie di ‘recupero’ di quel testo abbreviato alla *charta* che materialmente lo sovrasta, è da sottolineare la mentalità che permette un intervento del genere: l'azione di mettere un pezzo della *charta* dopo, e in quella posizione, evidentemente, non ripugnava (come dicono i giuristi).

Si potrebbe dunque chiarire intanto che cosa *non sono* questi testi. Non sono estratti o transunti ovvero testi che risultano abbreviati per una operazione contraria a quella che presiede alla stesura di una minuta, testi che dipendono da un originale, che presuppongono un documento in esteso già scritto. Le considerazioni fatte sul significato dell'elemento parte «post transacto constituto», contenuto in alcuni di quei testi-compendio, sono sufficienti a dimostrare che nel momento in cui materialmente si vergavano quelle due righe, la *repromissionis pagina* compendiatà ancora non esisteva¹²⁸. E se questa conclusione vale nel caso dei testi-

¹²⁶ Cfr. *supra*, nota 115.

¹²⁷ *Carte ASP* 2, nr. 4.

¹²⁸ Agli esempi già portati più sopra, vorremmo aggiungerne un altro, definitivamente, crediamo, convincente. Si tratta della carta [10]72 novembre 14-30 (*Carte ASP* 2, nr. 8). Teperto deve sposare Guntenda, e c'è un accordo con Cunizio che deve essere parente della sposa (anche se i padri sono diversi: è probabile sia un cugino): se Guntenda morirà prima del matrimonio, Teperto e i suoi eredi daranno entro un anno, a partire da quell'evento, 100 soldi a Cunizio. Se invece fosse Teperto a morire prima di far sposa Guntenda, gli eredi di Teperto daranno entro un anno, sempre a partire da quell'evento, 100 soldi al solito Cunizio. Questo accordo è il *tenore* di una carta di vendita, scritto di

compendio scritti in calce alle vendite con *tenore*, vale anche per quelli dall'identica struttura – si potrebbe tranquillamente dire ‘formulario’ – scritti in calce a vendite senza *tenore*, che pertanto di *constituto* non parlano.

Questi testi non sono neppure copie di imbreviature o di *rogationes* o comunque le si voglia chiamare. L'imbreviatura è un testo che porta in breve gli elementi che potranno servire a redigere la documentazione valida (la *charta* ormai già diretta verso l'*instrumentum*) di un negozio giuridico, già compiuto però, e realizzato. Che siano scritte su un cartolare o su striscioline di pergamena riunite a mazzetti – quelle che Giorgio Cencetti immaginava per i suoi notai bolognesi nel primo periodo di passaggio all'*instrumentum* – e che poi il notaio ne faccia una copia sul tergo di pergamene per comodità dei clienti, la sostanza non cambia. Una volta *suscepta* la notizia l'imbreviatura la *rogatio* di un negozio da parte del notaio, quel negozio era compiuto e la redazione in *mundum* poteva anche non avvenire mai: faceva fede il cartolare con le imbreviature, faceva fede in sostanza il notaio. Si può ben comprendere perché i diplomatisti si siano accaniti a cercare tracce e prove che una tale procedura di documentazione fosse già in atto, e che si fosse già realizzato il cosiddetto passaggio da una duplice a una triplice redazione dell'*instrumentum*. Ma gli avvenimenti che avrebbero sciolto e realizzato le nostre compediate promesse sarebbero stati, nel momento della loro scrittura, di là da venire. E quel ch'è più importante, è che nessuno dei protagonisti – men che meno il notaio – avrebbe potuto dire se quegli avvenimenti si sarebbero in seguito davvero verificati: *post transacto constituto* era un appuntamento che ogni debitore si augurava di mancare, riuscendo a pagare il prestito. Fra le no-

seguito alla *completio* come sempre: infatti, se Teperto, in caso della morte di Guntenda, o i suoi eredi nell'altra evenienza, non pagheranno in quel *constituto*, Cunizio entra in proprietà del bene ‘venduto’ con la carta soprascritta, in cui nel luogo dove doveva collocarsi il prezzo c'è un comprensibile spazio vuoto: «... pro quibus ad te recepit ***** de auro in prefinito»). Ebbene anche qui abbiamo il compendio di una *promissio* dopo il *tenore*: «Promissio pos trasacto constituto. Ad defendendum. Qui per manum tenet ...». La *promissio* che verrà redatta ha dunque un termine stabilito, alla fine: dal destino.

stre promesse abbreviate e le imbreviature c'è dunque una distanza incolmabile.

8. Pratiche documentarie e nuovi ruoli

Di che cosa si tratta allora? Si potrebbe riprendere la felicissima definizione di Cencetti delle *rogationes* di fine XI come «strumenti virtuali» e chiamare i nostri testi-compendio 'minute virtuali', ma saremmo costretti a stravolgerla nel senso che certa cultura digitale vuole oggi: i nostri testi potrebbero esser definiti *virtuali* non perché intrinsecamente autonomi e già per se stessi *instrumentum* anche senza la *charta*, ma perché l'occasione che li avrebbe generati (il negozio, che nelle vere imbreviature è già concluso) sarebbe stato e non sarebbe stato, nello stesso momento. In altre parole, la questione cruciale per gli storici del diritto e per i diplomatisti, quella cioè di giudicare il valore giuridico delle varie notizie dorsali, delle rogazioni, dei *dicta* e di quant'altro¹²⁹, nel nostro caso non ha proprio motivo di porsi. Ci si potrebbe forse chiedere, se la forma di queste promesse abbreviate non possa per caso richiamare – benché la natura sia opposta, il processo di genesi è comune – quella delle imbreviature allora in uso. Si riconducono del resto a questi anni le due sole prove della loro

¹²⁹ Fra i lavori degli storici del diritto: A. GAUDENZI, *Le notizie dorsali delle antiche carte bolognesi e la formula 'post traditam compleri et dedi' in rapporto alla redazione degli atti e alla tradizione degli immobili*, in *Atti del Congresso internazionale di scienze storiche. Roma 1903*, IX, Roma 1907, pp. 419-444; F. KERN, *Dorsalkonzept und Imbreviatur*, Stuttgart 1906; P. S. LEICHT, *Dictum e imbreviatura*, in «Bulettno senese di storia patria», XVII (1910), pp. 369-402. Ma la svolta feconda su questo piano di problemi è stata data dai diplomatisti; oltre a Cencetti già ricordato, v. G. COSTAMAGNA, *La scomparsa della tachigrafia notarile nell'avvento dell'imbreviatura*, ora in ID., *Studi cit.*, pp. 303-335; A. PRATESI, *I dicta e il documento privato romano*, in «Bulettno dell'Archivio Paleografico Italiano», n. s. I (1955), pp. 93-109. Una constatazione tanto semplice – e cioè che il problema del valore giuridico della 'notizia dorsale' corre insieme a quello dell'evoluzione del notariato – ma geniale per come fu inserita nella questione, fu il solito Schiaparelli a farla: L. SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche sulle carte longobarde VII: Note dorsali. "Dicta"*, in «Archivio storico italiano», XXI (1934), pp. 38-55 (ora in ID., *Note di diplomatica*, raccolte a cura di A. Pratesi, Torino 1972).

esistenza¹³⁰. Ma è una questione secondaria sul piano delle argomentazioni che stiamo seguendo.

Interessa piuttosto rilevare la natura di questi testi: sono la soluzione *landata* – come diceva quella carta del 1105¹³¹ –, l'autorevole indicazione di strategia documentaria del notaio per il proprio cliente. In quei testi si annuncia la procedura valida che sarebbe stata messa in atto al momento opportuno: quando quella carta di vendita, con il suo *tenore*, e quella carta di promessa avrebbero, tutt'e tre insieme, reso l'acquirente /creditore un sicuro proprietario di un pegno non riscattato¹³². Sono annunci autorevo-

¹³⁰ *Carte ACC* 1, nr. 29 (1062? giugno 8), nr. 111 (1085 maggio 30). Il documento '1062 giugno 8', è una pergamena che reca in *copia* semplice del secolo XII, redatta dalla stessa mano anonima tanto l'abbreviazione di una 'promessa' di non molestare in merito a una certa terra, datata 1062 giugno 8, quanto l'abbreviazione di una vendita che ha per oggetto la stessa terra, datata 1065 febbraio 7: della prima è autore un parente, probabile fratello, dell'autrice della seconda, la vendita, cioè, ch'è fatta da una certa Richelda; e tutte e due hanno lo stesso destinatario, Gherardo di Bonio. Di questa seconda 'abbreviazione' la tradizione restituisce anche l'originale: *Carte ACC* 1, nr. 45, 1065 febbraio 7. Ora, la pergamena datata 1062, che reca le due abbreviazioni in copia del XII secolo, è chiaramente un *dossier* confezionato per e da quel Gherardo; *dossier* di cui deve essere assolutamente chiarita la natura, così come di ciascuna delle due componenti: si ha la netta impressione che la seconda sia un estratto del *mundum*, che abbiamo, come s'è detto, in originale. Questo testo potrebbe dunque essere l'opposto di una 'imbreviatura' (nel senso stretto di minuta notarile all'origine del *mundum*), così come anche la *promissio* abbreviata potrebbe essere qualcosa di diverso dalla imbreviatura, e qualcosa di simile invece alle promesse in compendio che abbiamo esaminato. Ma cfr. MEYER, *Felix et inclitus* cit., pp. 122-124, che propone senz'altro come rapporto 'imbreviatura/*mundum*' quello fra il testo abbreviato della vendita del 1065 – in copia sul dossier determinato dalla promessa del 1062 – e la vendita del 1065 originale, senza porsi la questione della tradizione dei pezzi, (peraltro perspicua nell'edizione critica dalla quale sono letti) che invece deve porsi preliminarmente e di necessità. Il primo esempio sicuro di tradizione separata imbreviatura / *mundum* è quello del 1085 maggio 30: un originale e l'imbreviatura relativa dello stesso rogatario, su supporto separato (una striscia di pergamena).

¹³¹ Cfr. *supra*, nota 106.

¹³² Successivamente si arriverà a pianificare nello stesso modo, oltre alla *promissio*, un altro documento 'virtuale' e, se caso, necessario. Si riprenda la vendita con tenore del 1135, ricordata *supra* alla nota 116: Archivio Capitolare di Pisa, Diplomatico, nr. 432: 1135 giugno 30, presso Putignano (Pisa). È un certo Bonardo che vende a una vedova il

li e precisi di documentazione ‘d’autore’: hanno un contenuto referenziale (informativo), una propria dimensione sintattica (caratterizzata dall’abbreviazione) e una propria e tipica dimensione pragmatica, perché i requisiti previsti per una certa *repromissionis pagina* da redigere – se si fosse verificato il caso – e soprattutto il suo inserimento in una data strategia, erano in quel modo comunicati e comunicabili ai colleghi che avrebbero potuto sostituire il notaio che l’aveva prescritta per il suo cliente. In cinque anni ma anche in uno – qualunque fosse il periodo *constitutum* – potevano accadere molte cose. Potrebbero definirsi testi ‘informativi di servizio’ e con essi si potrebbe dunque toccare con mano il senso concreto di un sapere condiviso, che creava colleganza e professione e ruoli nella società cittadina: sicuramente il ruolo di responsabile assoluto della procedura documentaria ‘a tappe’ in transazioni lunghe d’anni e garante comunque in qualche modo della efficacia (per entrambe le parti) di cia-

solito pezzo di terra per il solito prezzo che altro non è che la somma del credito avuto. Il *tenore* ha l’invariata struttura che si osserva fin dal 1001 (v. *supra*, § 6), e pertanto vi si conclude che la carta (di vendita, non c’è più il riferimento ambiguo a una promessa: cfr. *supra*, nota 113) in caso di solvenza del debito nel tempo stabilito «sit inanis et vacua et in mea reddeat potestate», ma se non verrà soluto «tunc inde in ante habeatis omnia que supra leguntur per ista cartulam proprietario nomine ad faciendum quidquid volueritis absque omni calumnia». Di seguito, la *promissio* in compendio. Solo che ora, in pieno XII secolo, scuola longobardistica e diritto romano hanno già imposto le tradizioni corporali per perfezionare i negozi di alienazione in proprietà e la documentazione notarile le ha recepite. E pertanto una procedura per il credito che si rispetti, ora, deve prevedere, in caso che il creditore diventi proprietario, come dice il *tenore*, anche un documento che attesti l’investitura oltre alla *ista cartula* di vendita. Così in questi casi – ma anche in altri non necessariamente legati al prestito ma ad azioni diversamente complesse in cui sia coinvolta come fase finale un’alienazione – troveremo, oltre alla *promissio* compendiata, una *investitura* in compendio, ovvero la prefigurazione di un documento *investiture*, e palesemente nella forma di un *breve*. Eccoli, quindi, in coda anche a questa vendita del 1135: la contrazione lascia i verbi al passato, che sono il connotato preciso del *breve*. «Et investivit eam [*la vedova prestatrice*] inde ad proprietatem et apprehendit eam per manum et corporaliter inde in vacuam possessionem misit ad supradicta, penam ad istum datare et testes; e postea recepit eam hab eo precario nomine ad possidendum usque in predictum terminum et debet inde dare ei pensionem denarios duos per singulum annum».

scuna tappa documentaria, anche se per Pisa non si può dimostrare che abbia svolto anche funzione di ‘custode’ di documenti.

La *promissio*, compendiata in quei brevi testi, sarebbe stata dunque realizzata in seguito e soltanto nel caso in cui, scaduto il termine, il debito non fosse stato restituito debitamente con gli interessi. Degli elementi del sistema che abbiamo conosciuto, realizzato per carte di vendita con *tenore* e per carte di promessa, si rileva pertanto un’ulteriore caratteristica oltre alla interrelazione e alla mobilità: la differibilità nel tempo. Questa pratica nella documentazione del credito, in particolare, che prevede la redazione (eventuale, ricordiamo) della promessa differita nel tempo, fa comprendere meglio la funzionalità di questo tipo di documento e ne conferma i caratteri delineati più sopra.

Nella pratica degli *exemplaria* notarili che abbiamo visto, messa in atto nei passaggi di *portiones* proprietarie di terre, si riflette una sorta di scollamento fra la *charta* (benché in tradizione non originale, comunque in tradizione autentica) come titolo giuridico e il destinatario dichiarato nel suo testo¹³³. Altro scollamento si riflette nella pratica integrata di *chartae* e altri testi per la procedura di documentazione del credito, in cui ciò che è non è ciò che nella *charta* si dice di documentare¹³⁴. Ma in ciò che si è appena osservato in merito alla differibilità, si riflette lo scollamento forse più clamoroso per l’interprete e storico il quale, almeno con le *chartae* notarili, è sicuro di poter incollare fatti persone e cose, fissate nel testo documentario, alla data del documento, e la data del documento al tempo che essa esprime, salvo eccezioni che l’interprete e storico definisce, appunto, documenti fraudolenti o falsi.

Nel nostro caso non si è di fronte a eccezioni o *escamotages* di singoli notai, dei più accorti o più decisi ad aggirare una legge. Nel nostro caso siamo davanti a una pratica. Quella *promissio*, quando sarà scritta (se verrà

¹³³ Cfr. *supra*, § 3.

¹³⁴ Cfr. *supra*, §§ 5 e 6, e per le vendite si tratterebbe di quelle emesse dal creditore soddisfatto per la restituzione del pegno (v. *supra*, il caso ricordato nel testo in corrispondenza della nota 104), perché nelle carte di vendita con *tenore* – emesse dal debitore e valide per il destinatario creditore proprio se il debito non è pagato – la rappresentazione è totale e limpida.

scritta), magari dopo due o cinque anni dal giorno in cui era stata annunciata in compendio in calce a una *charta*, attesterà fatti e persone (*meritum* consegnato, autore e destinatario, testimoni) sotto la data di due o cinque anni prima. Appaiono d'un tratto in una luce diversa quei non pochi coaguli di carte di vendita e di promessa, tutte 'redatte' nello stesso giorno e alcune in capo a uno stesso 'autore', o le loro attestazioni indirette¹³⁵. Immaginiamo, se avessimo pensato di condurre su quelle una qualche indagine che avesse toccato temi come la produttività giornaliera di un notaio o la frequenza di documentazione di una società cittadina. Non solo: si può affermare adesso consapevolmente e con sicurezza che quella *repromissionis pagina* più volte citata che dichiara «Propterea per anc repromissionis painam repromitto tibi ud da modum post trasacto constituto *de tinore de illa cartula* que ego rogavi in persona tua... »¹³⁶, che porta la data '1076 febbraio 13, Pisa' e che l'editore non può far altro che pubblicare sotto quella e dichiarare 'originale', è stata materialmente scritta dal notaio mesi o anni dopo il 13 febbraio 1076. Di quest'ultimo scollamento, come degli altri naturalmente, conseguenze teoretiche che si riflettano sulla pratica della ricerca sono in fondo di poco peso e assolutamente neutralizzabili, una volta che se ne abbia consapevolezza. Notevole, invece, è ciò che essi già significano, almeno dalla metà del secolo XI¹³⁷: un

¹³⁵ Per fare davvero solo pochi esempi: *Carte ACC 1*, nrr. 37, 38, 39, 40; *ibid.*, nrr. 42, 43, 44; *ibid.*, nrr. 52, 53; *Carte ACP 2*, nrr. 39, 40; *ibid.*, nrr. 48, 49.

¹³⁶ Cfr. *supra*, note 84, 92.

¹³⁷ Lo si potrebbe percepire anche sin dagli anni '30 del secolo, se la lettura che diamo noi del documento *Carte ASP 1*, nr. 32 (1031 novembre 7) cogliesse nel giusto. A nostro avviso, infatti, non si tratta di una *notitia* come vuole l'edizione, che le assegna la tradizione di transunto (dunque estratti di carte) senza alcuna indicazione di data. La pergamena è scritta da una mano della fine del secolo XI-inizi del XII, che per ora non siamo riusciti, nonostante l'esame a tappeto sulle pergamene, ad attribuire a nessun notaio conosciuto. La pergamena contiene una serie di 'abbreviazioni' di carte – definiamole così, invece che imbreviature – un poco più esplicite in certi elementi rispetto alle abbreviazioni delle promesse in coda alle vendite, che abbiamo visto. Questi testi costituiscono il *dossier* documentario per la sistemazione patrimoniale in occasione di un matrimonio. Le carte sono 4, di cui 2 promesse 'assolute', una del padre della sposa alla figlia, l'altra del mundoaldo, il cui testo breve reca il solito cenno alla clausola «qui per manum tenet». Alla fine della serie: «Penam arientum obtimum libras .. merito annulo

cambiamento profondo della percezione giuridica e della pratica delle scritture nella società cittadina, di una città come Pisa.

Insomma, i vari divorzi che sul finire del secolo XI sembrano in atto fra la *charta* e il *nomen iuris* e il reale destinatario (*charta venditionis*: Tizio vende a Caio) o fra la carta e l'atto giuridico dichiarato o fra la carta e la sua datazione, possono ricomporsi in una realtà chiara, se la si prova a comprendere contrastando la forza del suo apparire. La tradizione, in questo caso più che mai, si pone come «vetro deformante» lasciandoci quasi sempre leggere, al posto di *dossier* integri e compositi di singole *chartae* predisposte come tappe, *chartae* singole sciolte e superstiti: nel secolo XI così come – probabilmente – nel secolo X in una situazione diversa però. Certamente, *chartae venditionis* vengono emesse per documentare vendite vere e proprie. Tuttavia deve scattare nell'interprete anche un altro livello di lettura come probabile (sussistendo determinate condizioni e determinati indizi che abbiamo visto), da pensare come ordinario e non eccezionale. La proprietà della terra è certo ancora al centro del sistema delle *chartae*, ma non è per essa, in prima istanza, che certe *chartae* si redigono. È il denaro che inizia a scorrere, ruvidamente, su quelle cartapecore. L'esito, per una delle due parti in causa, sarà l'acquisizione di un bene fondiario (o come nuova acquisizione o come rientro di un pegno), ma la direzione del movimento principale è opposta. Si dà terra per avere del

de auro uno. Testibus (*seguono i nomi*) Anno domini mille trigesimo secundo, Curradus in Italia quinto, septimo idus novenbris, indictione quintadecima». In altre parole, tutte e 4 le *chartae* sono unite sotto gli stessi *meritum testes et datare*. E se il 'datare' dice '1032' (in stile comune 1031), la mano del secolo XII, dunque, sta copiando. I testi brevi sono copiati uno di seguito all'altro, non si intravedono stacchi: uno spazio lasciato vuoto dopo un *quondam*, nell'indicazione del patronimico di un testimone, è segno evidente che lo spazio era anche nell'antigrafo. L'edizione, come al solito, crea degli accapo e delle separazioni che il testo non ha. Un altro particolare degno di nota, non segnalato, è il riquadro che in alto a sinistra, prima dell'inizio del testo, viene lasciato vuoto: è il luogo dove il notaio appone di solito il *signum*. Era così nell'antigrafo? O si voleva far validare questa copia con l'apposizione, ora, del segno da parte di un notaio? A prescindere da questo, a me sembra che questa pergamena porti, ancora, la pianificazione documentaria, autorevole, *laudata*, di una certa situazione, che il notaio e giudice, suo autore, aveva forse scritto per il cliente su un pezzo di pergamena, di cui ora noi abbiamo la copia, fatta chissà perché.

denaro, e non viceversa. In questa nuova direzione il destinatario del principale bene messo in movimento, il denaro, non riceve un documento, un ‘titolo’ ‘di proprietà’ specifico per esso, come invece sarebbe avvenuto, e avveniva, quando ciò che veniva fatto circolare erano *res immobilis*. Non ancora, almeno, nel sistema documentario della *charta* così piegato da sapienti tecnici, che tuttavia si sta avviato ormai verso la sua fine.

Fine che si realizza gradatamente, in un lungo lasso di tempo fintanto almeno che anche i notai pisani, sicuri nella *fides publica* che stanno acquisendo sotto la spinta di molteplici e davvero diversi fattori¹³⁸, non scioglieranno gli ormeggi verso il largo, lontano dalla conchiusa *charta* di matrice carolingio-ottoniana: gli esercizi consumati per tutto il secolo XI sul *tenore*, dentro e fuori la *charta*, per regolamentarne il reale *negocii tenor*¹³⁹, appaiono i primi fondamentali passi per uscire proprio dalla *charta*. Sicuramente fornirono – così come ‘altri’ testi di responsabilità notarile, diversi dal *tenore* o dalla *promissio* compendiata, che incominciano ad affollare lo spazio al di sotto della *completio* dalla fine del secolo XI e con gli inizi del secolo XII¹⁴⁰ – una speciale esperienza e una sorta di tradizione testuale alla stessa forma del *breve* – entrata nell’ultimo scorcio del secolo anche a Pisa e per l’esigenza, allora, di documentare investiture¹⁴¹ – facili-

¹³⁸ Cfr. *supra*, nota 122.

¹³⁹ Nei primi decenni del secolo XII sono particolarmente significativi i casi di *livelli* con *tenore*: scritti sostanzialmente nella forma del livello che si diffonde all’inizio del X secolo (*Manifesti sumus nos ... quia ...*), questi documenti affidano al lungo *tenore* (*Hoc libellum factum est, eo modo ut ...*) posto di seguito alla *completio* notarile, le modalità articolatissime, in certi casi, del contratto, specie se si tratta di superfici edificabili cittadine: v. per esempio ASP, *Diplomatico*, S. Michele, 1143 marzo 6.

¹⁴⁰ A Pisa come altrove: v. M. ANSANI, *Appunti sui brevii di XI e XII secolo*, in «Scrineum - Rivista», 4 (2006-2007), url <<http://scrineum.unipv.it/rivista/4-2007/intro-ansani.html>>, testo corrispondente a nota 24.

¹⁴¹ Sul tema del *breve* sono intervenuti da ultimi, rispettivamente per l’alto e pieno medioevo, A. BARTOLI LANGELI, *Sui ‘brevii’ italiani altomedievali*, in «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il medio evo», 105 (2003), pp. 1-23 e ANSANI, *Appunti sui brevii* cit.; della forma del *breve* come tramite per il passaggio all’*instrumentum* ha parlato per primo S. P. P. SCALFATI, *Forma chartarum. Sulla metodologia della ricerca diplomatistica*, in ID. *La forma e il contenuto*, Pisa 1993, p. 62; la stessa forma e funzione, come tramite, è

tando per essa l'introduzione della forma dell'*instrumentum* e di tutte le altre scritture che i notai sapranno e potranno scrivere per documentare ciò che non rientrerà negli schemi dei quattro *instrumenta* della scuola bolognese e poi dei suoi formulari notarili¹⁴².

Nel trapasso al sistema dell'*instrumentum*, l'ultima pratica di documenti altomedievali si svolge a Pisa sullo sfondo di un ambiente vivace di prassi e di cultura giuridica, di giudici e notai economicamente e politicamente rilevanti che, mentre la città si arma di galere, armano la città di punti fissi e certi delle *leges* e degli *usus*. È lo stesso ambiente in cui, intorno alla metà del secolo XII, vengono redatti i *Constituta legis et usus*, le norme tratte dalle leggi e dalle consuetudini a regola e certezza di tutti gli atteggiamenti e di tutte le situazioni giuridicamente rilevanti: tutelabili, vale a dire, nei tribunali cittadini. E come tale ambiente sa fondere in quei *constituta*, con disinvoltura e maestria, Lombarda e Codice di Giustiniano¹⁴³, così sa far convivere razionali e solide *actiones* romane nel processo¹⁴⁴ e ricercatezze longobardistiche nella documentazione negoziale¹⁴⁵. Il luogo a-

stata poi ridiscussa e verificata puntualmente sulla base di esempi documentari, anche pisani, in un lungo capitolo di MEYER, *Felix et inclitus* cit., pp. 108-130.

¹⁴² G. ORLANDELLI, *Documento e formulari bolognesi da Irnerio alla «Collectio contractuum» di Rolandino*, in *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática, Valencia 1986*, Valencia 1989, pp. 1009-1036. Cfr. Appendice, II, 2, commento sui numeri della categoria 'altro' nella tabella *Consistenze*.

¹⁴³ Su certe fonti e la struttura dei Costituti, v. da ultimo C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998 (Europa mediterranea. Quaderni, 11).

¹⁴⁴ Cfr. C. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000, p. 184 e segg.

¹⁴⁵ Che scopriamo grazie ancora al bravo VAL DE LIÈVRE, *Launegild und Wadia* cit., p. 120, nota 2, in due *cartole libertatis et absolutionis* del 1122 e del 1149 (ASP, *Diplomatico*, R. A. Roncioni, 1122 marzo 12 e 1149 agosto 20). Nel primo, una Gisla libera la sua *famula*, e la liberazione è documentata secondo l'Editto e il rito dell'altare, per poi proseguire: «... nunc autem sicut ille qui *fulfreal per gaidam et cum gisolis in quadrivio deductus et amun factus est ...* ». Similmente nel secondo. Per un commento, v. E. CORTESE, *Thinx, garethinx, thingatio, thingare in gaida et gisil. Divagazioni longobardistiche in tema di legislazione, manomissione dei servi, successioni volontarie*, ora in ID., *Scritti*, a cura di I. Birocchi e U. Petronio, Spoleto 1999, pp. 987-1018.

datto, insomma, verso il quale valeva bene la pena dirigersi per imparare l'abilità dello scrivere *chartae* e dell'agire sapiente in tribunale, come dichiarava di voler fare quel monaco R. di San Vittore di Marsiglia fra il 1124 e il 1127¹⁴⁶.

¹⁴⁶ In una celebre lettera al suo abate edita e commentata in J. DUFOUR, G. GIORDANENGO, A. GOURON, *L'attrait des 'leges': note sur la lettre d'un moine victorin (vers 1124/1127)*, in «*Studia et documenta historiae et iuris*», 45 (1979), pp. 504-529, dove peraltro si chiarisce bene come a questo tempo Pisa non sia stata né centro di insegnamento né centro di scienza romanistica, al modo di Bologna. Che il monaco cercasse proprio un ambiente sapientemente tecnico in materia di scritture resistenti, diciamo così, al processo, è lettura offerta da un'ottima intuizione di BOUGARD, *Falsum falsorum* cit., nota 47.

APPENDICE
CONSISTENZE E CONFRONTI

1. Consistenze per tipi: anni 720-1150¹⁴⁷.

	720-774	post 774-900	901-999	1000-1100	1101-1150
carte di donazione	5	2	14	188 [38 / 150]	144
carte di vendita	4	1	20	182 [70 / 112]	249
carte di 'donazione e vendita'	-	-	-	8 [0 / 8]	1
carte di permuta	1	1	5	8 [1 / 7]	40
concessioni fondiarie	-	13	29	106 [32 / 74]	48
carte di promessa	-	-	1	119 [28 / 91]	42
brevi	1	-	-	22 [1 / 21]	55
'altro'	2	5	6	44 [7 / 37]	103
<i>totale</i>	<i>13</i>	<i>22</i>	<i>75</i>	<i>677</i>	<i>682</i>

¹⁴⁷ Sono considerate tutte le provenienze dei fondi diplomatici dei seguenti archivi: Archivio Arcivescovile di Pisa, Archivio Capitolare di Pisa, Archivio di Stato di Pisa, Archivio della Certosa di Calci; le varie consistenze e la loro distribuzione per tipi potrebbero portare errori di poche unità dal momento che per gli anni 1120-1150 e per gli anni 1101-1150 le carte rispettivamente dell'Archivio Capitolare e dell'Archivio di Stato non sono edite (cfr. *supra* nota asterisco) e lo spoglio è stato condotto per questa occasione sugli strumenti d'archivio attualmente a disposizione. Nella colonna 1000-1100 sono specificate, fra parentesi quadre, le consistenze per la prima e per la seconda metà del secolo.

2. ‘Altro’: analisi

720-774 = 3 (23% del totale)

Sembra opportuno includere nella categoria ‘altro’ anche l’unico *breve* presente in questo periodo prima del secolo XI, perché si tratta di un breve in forma di elenco (*breve de moniminas*), pertanto: placiti: 1; testamenti: 1; elenco di documenti: 1.

post 774-900 = 5 (22% del totale)

Documenti regi: 1; placiti: 2; carte di *affiduciato*: 1; *epistolae formatae*: 1 (provenienza: vescovo di Lucca)

901-999 = 6 (8%)

Documenti regi: 1; placiti: 1; testamenti: 1 (falso); *cartule ordinationis*: 3.

1000-1100 = 46 (6,5%)

Documenti regi, pontifici, vescovili, di giudici sardi: 29; placiti: 5; lodi: 1; investiture: 1; carte di *morgengab*: 4; carte *obligationis*: 1; dossier¹⁴⁸: 1; *scripta*: 2.

1101-1150 = 103 (15% del totale)

Documenti regi, pontifici, comitali, vescovili: 46; giuramenti (atti di istituzioni comunali cittadine): 9; documenti giudiziari (sentenze, lodi, testimonianze etc.): 16; patti e refute: 13; testamenti: 4; carte di *morgengab*: 4; *scripta memoriae professiones*: 4; investiture: 3; carte *libertatis*: 2; *instrumenta*: 1; carte *traditionis iure pignoris*: 1.

L’esiguità della tradizione nel ‘secolo’ longobardo (e poco dopo) determina una percentuale di ‘altro’ relativamente alta; tuttavia l’immagine di una relativa maggiore varietà potrebbe corrispondere a una reale caratteristica della tradizione documentaria, specie se rapportata al periodo successivo, peraltro non smentita dalle varie tipologie dei 99 *deperdita* longobardi elencati nel *breve de moniminas* dell’archivio di S. Pietro ai Sette Pini¹⁴⁹.

¹⁴⁸ Dossier sul quale v. *supra*, nota 137 (1031 novembre 7).

¹⁴⁹ Cfr. GHIGNOLI, *Su due famosi documenti pisani* cit., pp. 53-56.

Per il periodo 901-1100, eliminando ovviamente i documenti prodotti da autorità eminenti, le percentuali marcano assai bene anche per Pisa, una situazione generale di pochi tipi documentari stabilizzati.

Col XII secolo si apre il gioco della varietà, determinato dall'abbandono graduale della *charta* per passare, attraverso scritture fortemente informate al modello dei *brevia* (che possono avere i contenuti più vari, accanto ai loro propri come le *investiture*), a testi adattabili alle più diverse esigenze negoziali delle parti. Per il cinquantennio 1151-1200, che la tabella di consistenze per tipi qui presentata non contempla, la categoria 'altro' comprende, su un totale di (all'incirca) 1194 documenti, ben 177 atti pubblici (autore, il giovane comune) e altri 227 documenti non più inscrivibili nei tipi negoziali delle carte altomedievali (vendita, donazione, permuta, concessione): insieme costituiscono circa il 34% del totale. Fra questi ne spiccano alcuni per novità, come certe 'lettere' scritte da notai (per conto di clienti laici inviate a debitori per sollecitare pagamenti)¹⁵⁰, e procurare. Anche a volerlo, non si potrebbero distinguere delle categorie di atti ricorrenti: la categoria generale 'altro' (*scil.* 'altro' dai tipi negoziali classici, che pur continuano a essere fortemente presenti nella tradizione, soprattutto le vendite) non è che l'esito di uno sparpaglio puntuale di scritture tutte diverse quanto a istanze e quanto a forma: *instrumentum* è, come si sa, titolo generico per dire scrittura valida di prova, perché redatta da notaio dotato di *publica fides*.

¹⁵⁰ Individuate e definite in N. MASTRUZZO, *Notariato e documento commerciale: un affioramento pisano*, in *Notai e notariato di Toscana. Prassi giuridica, scrittura, società (secoli IX-XV). Atti del Workshop di Prato, 25-26 maggio 2007*, a cura di A. Ghignoli e F. Sznura, in corso di stampa.